

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno III - N. 6

Novembre | Dicembre 2012

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

Grafica e stampa

SER Graph Srl

Via Guido Reni, 54 - Roma

tel. 06 36 00 42 41

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONFESAL,
- SINASCA;

⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore

Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS UIL;

⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

PRESENTAZIONE

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

ISCRIZIONI

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2012

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

sommario

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

ARTICOLI



- 8** IMU – Indicazioni operative:
1) Risoluzione Ministero Economia e Finanze
(3/12/2012, n. 1/DF, prot. n. 26573)
- 10** 2) Comunicato AGIDAE
- 13** 3) Comunicato Associazioni Scuole Paritarie
- 17** I beni culturali di interesse religioso (II parte)
Giuseppe Celeste
- 53** Salute e sicurezza sul lavoro –
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
per imprese che occupano fino a 50 lavoratori:
obblighi e opportunità derivanti dal Decreto
Interministeriale 30/11/2012
Nicola Galotta
- 59** I vouchers. Esperienze formative uniche
Martina Bacigalupi
- 61** AGIQUALITAS: il bilancio di fine anno
Patrizia Nigrelli
- 64** La Qualità nello stage in AGIQUALITAS
Andrea Natalini

ATTIVITA' SINDACALE



- 14** Rinnovo CCNL Scuola: Linee Piattaforma OO.SS.

SCAFFALE



- 23** Formazione FOND.E.R. 2012
Diana Massarotto
Giuseppe Maffeo

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



- 56** Incentivo straordinario per la creazione di rapporti
di lavoro stabili
(Decreto Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 5/10/2012)



Mentre ci accingiamo a celebrare il Santo Natale e a salutare il 2012, non possiamo nascondere un senso di disagio profondo che ci avvolge come cittadini, come gestori di attività significative per la Chiesa e per la società civile, come membri di una grande comunità-Paese che si sente quasi travolta dal morso stridente di una crisi economica che sta attanagliando ogni strato sociale, in particolare quelli meno garantiti da accettabili livelli di benessere. Non pare difficile neppure cogliere una percezione quasi rassegnata di disorientamento verso un futuro indecifrabile che non lascia trasparire certezza alcuna, con una imprevista turbolenza politico-istituzionale, crisi di governo e fine anticipata della legislatura, che certamente non contribuisce ad alimentare speranze o a far intravedere quanto meno una direzione di marcia verso obiettivi più sereni.

Gli indicatori economici testimoniano senza possibilità di equivoci che la tenuta delle attività lungo l'arco del 2012 è andata progressivamente indebolendosi fino a prefigurare scenari davvero sconcertanti: tasso di disoccupazione cresciuto, prodotto interno lordo (PIL) diminuito, debito pubblico inarrestabile, aumento costante della pressione fiscale, crisi del sistema bancario, chiusura in dimensioni spropositate di aziende che hanno immesso nello stagno terreo della disoccupazione migliaia di lavoratori per i quali la prospettiva di una nuova occupazione talvolta appare autentica chimera.

In questo scenario quasi surreale nel quale non appare difficile scorgere lo sguardo disperato di tante

*persone colpite dall'incertezza del presente e, soprattutto, del futuro, abbiamo assistito, talvolta attoniti, ad un'azione politica di un Governo tecnico concentrata, piuttosto che sulla **drastica riduzione della spesa pubblica** finalizzata ad alleggerire la pressione fiscale e a lasciare nelle disponibilità dei cittadini risorse utili a supportare necessità vitali e favorire, quindi, attività e crescita economica dell'intero sistema, ad intervenire, invece, con pervicace insistenza e rigore esattamente nel senso contrario, ossia agitando implacabilmente la clava della tassazione fino a portarla a livelli non più sopportabili se non a prezzo di una recessione amara mai registrata dal dopoguerra ad oggi. Possibile che non ci si renda conto che il prelievo fiscale, in un contesto come quello italiano, non sarà mai sufficiente a coprire i costi di una spesa pubblica di cui non si riesce neppure ad avere l'esatta dimensione per quanto appare sproporzionata ed incontrollata?*

Pur di reperire risorse per sfamare uno Stato insaziabile e poco propenso a ridimensionare le proprie aspettative, si è dato luogo a provvedimenti fiscali sempre più devastanti al punto da provocare una sorta di sfinimento del sistema produttivo dal quale scaturiscono le risorse economiche. E ai tecnici non può sfuggire il fatto che, nonostante la nostra pressione fiscale ci abbia catapultati quasi al vertice dei valori mondiali, essa non sia stata (e non lo sarà mai) sufficiente ad evitare chiusure di unità produttive, disoccupazione, recessione, povertà, perdita di futuro. Oggi ci si ritrova con un Paese nel quale soltanto per il 10% della popolazione la crisi non ha scalfito lo standard abituale di vita mentre, per il restante 90%, il tenore di vita si è trasformato in una condizione progressiva di apprensione e di sofferenza.

IMU. *Abbiamo trascorso un intero anno discutendo di imposta municipale unica, IMU, l'imposta per la quale siamo passati da un regime di totale esenzione nel 1992 (ICI) ad una situazione di quasi totale sottoposizione con la legge di stabilità 2013 in approvazione accelerata alla vigilia di questo Natale. Si è avuto modo di sottolineare più volte in questa Rivista che, purtroppo, i tentativi fin qui effettuati per evitarne l'applicazione alle nostre attività già stressate dalla congiuntura economica sono risultati inefficaci. Ed ecco che, dulcis in fundo, una **Risoluzione interpretativa** del Ministero delle Finanze, del 3 dicembre 2012, ha stabilito che, in applicazione del Decreto n. 200/2012 del 19 novembre con il quale il Governo ha riscritto i requisiti generali e di settore per l'applicazione dell'imposta, **per l'anno 2012 l'IMU va versata in unica soluzione** entro il 17 dicembre 2012, ossia **dopo soli 14 giorni!** Non si era mai visto qualcosa del genere, a dimostrazione di un intollerabile quanto miope accanimento fiscale, da parte di uno Stato che neppure si chiede quali ricadute possano avere sul piano della tenuta delle attività e dell'occupazione provvedimenti avventati e improvvisati di questo tipo. Le pagine che seguono, nel **Comunicato** agli Associati, mettono in luce quanto appena detto.*

*Non ci rendiamo neppure conto, al momento, se tutto questo basterà per chiudere definitivamente il contenzioso con l'Unione Europea in materia di (presunto) trattamento fiscale agevolato per gli enti non profit. Sappiamo, tuttavia, con certezza che la situazione economica delle nostre opere rischia il tracollo. E siamo ben consapevoli che la chiusura delle attività, oltre all'impatto occupazionale, potrebbe significare **un punto di non ritorno per la presenza delle opere e delle attività della Chiesa in Italia.***

I CCNL. *Con il 31 dicembre scadono i due Contratti Collettivi Nazionali AGIDAE, per il settore della scuola e per il settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Come era prevedibile, le parti non hanno predisposto la nuova piattaforma per il prossimo triennio, e, dato il contesto lavorativo attuale, sarà difficile che ciò accada in tempi ravvicinati. L'AGIDAE ha sempre mantenuto ottime relazioni sindacali e livelli economico-retributivi dignitosi per i lavoratori dei due settori, al punto da risultare oggi alquanto onerosi per i gestori e da invogliare, purtroppo, qualcuno a guardarsi intorno alla ricerca di possibili e più convenienti alternative. Se da un lato l'Associazione ha il dovere di assicurare ai gestori la tenuta delle opere ricorrendo a tutte le forme legittime di contenimento dei costi del lavoro e di gestione (contratti di solidarietà difensivi, contratti di prossimità, accordi aziendali, finanziamento della formazione, sostegno al reddito, supporto tecnico-professionale, aggiornamento, ottimizzazione organizzativa, ecc.), dall'altro occorre respingere questa tentazione centrifuga per una molteplicità di ragioni: a) l'unità del "sistema" caratterizzato dalla propria dimensione ecclesiale che, come tale, non può permettersi comportamenti contrattuali irrispettosi della dignità dei lavoratori e del lavoro; b) la natura tipologica degli enti gestori, nella stragrande maggioranza enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che in quanto tali condividono le medesime problematiche gestionali, fiscali, lavoristiche, che in altri mondi sarebbero innaturali; c) il senso di appartenenza ad una Associazione nella quale ci si sforza di costruire una clima di ascolto, di condivisione, di servizio ad ampio respiro.*

La Riforma del Lavoro (Riforma Fornero) ha significativamente innovato la legislazione previgente aprendo spazi per una **nuova e urgente presenza** dell'Associazione in materia di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali. Secondo la tempistica stabilita dalla Legge n. 92/2012, è il caso di dire che "il tempo si è fatto breve", dato che entro il mese di aprile 2013 va costituito un **fondo bilaterale**, anche intersettoriale, "con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria", un ulteriore impegno a non lasciare soli i nostri collaboratori nei momenti di difficoltà.

E' NATALE. *Nei momenti più travagliati della storia umana il Dio "nascosto" si è rivelato, ma soprattutto nel mistero dell'Incarnazione è diventato "uno di noi", si è fatto uomo. Anche quest'anno celebriamo il Natale di Gesù, nella certezza che Egli saprà tracciare una strada davanti a noi, aprire un varco di speranza, inondare di Luce l'oscurità del presente.*

E che per tutti sia davvero un BUON NATALE e un SERENO ANNO NUOVO.



Buon Natale e felice anno nuovo



IMU – Indicazioni operative

1. RISOLUZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1/DF PROT. N. 26573 DEL 3/12/2012

Oggetto: Imposta propria (IMU). Problematiche relative al Regolamento 19/11/2012 n. 200

Sono state sollevate alcune problematiche in materia di imposta municipale propria (IMU), concernenti la prima applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 19 novembre 2012 n. 200, emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni, concernente il regolamento con il quale sono stabilite *“le modalità e le procedure relative alla dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*.

1. Applicabilità agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell'art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012 n. 200

E' stato chiesto se debbano ritenersi applicabili agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del D.M. n. 200 del 2012 che prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'Ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, enucleati nello stesso articolo 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento.

Al riguardo, si richiama quanto affermato nella circolare 26 giugno 1998 n. 168/E al punto 1.11, laddove viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Si deve, comunque, far presente che nella citata circolare è evidenziato anche che *“Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10 comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997”*.

Pertanto, seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998, vale a dire con scrittura privata registrata.

Tale documento, peraltro, rientra tra quelli che detti enti debbono tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 200 del 2012.

2. Decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali

Il Regolamento n. 200 del 2012 interviene, come stabilito dal comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, modificato dall'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 174 del 2012, sia per stabilire il rapporto proporzionale in base al quale applicare l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, sia per individuare i *“requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*.

A questo proposito, occorre sottolineare che la decorrenza del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto articolo 91-bis esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale. La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgano ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili *“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222”*.

La definizione dei requisiti generali e di settore non appare collegata all'individuazione del rapporto proporzionale, come si evince dalla circostanza che, con successivo intervento normativo, il comma 3 del citato articolo 91-bis ha delegato esplicitamente il Governo a individuare i *“requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come svolte con modalità non commerciali”*. Si ritiene, pertanto, che:

1. il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel Regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4. La valutazione di detti requisiti determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre p.v.;
2. a partire dall'anno d'imposta 2013, come affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso *“il quadro regolatorio, sia primario che secondario”*, l'IMU dovrà essere versata sia in base degli anzidetti requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

2. COMUNICATO AGIDAE

(Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF del 3 dicembre 2012 - Prot. n. 26573/2012)

Settore Scuola

Stanno pervenendo a questa Presidenza Nazionale numerose richieste di delucidazione circa le disposizioni contenute nella Risoluzione n. 1/DF del Ministero delle Finanze, emessa in data 3/12/2012.

Sulla questione inerente il pagamento dell'IMU da parte degli Enti Ecclesiastici su immobili **destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, sanitarie, esclusivamente didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222**, si osserva quanto segue.

1. La Risoluzione si limita a precisare che il decreto ministeriale n. 200/2012, nella parte in cui ha fissato i criteri *proporzionali* di assoggettabilità all'IMU degli immobili utilizzati ad uso promiscuo deve considerarsi in vigore *a partire dal 1° gennaio 2013*, mentre nella parte in cui stabilisce i **requisiti generali e di settore**, il decreto deve considerarsi in vigore anche per il presente anno 2012 e, conseguentemente, **entro il 17 dicembre 2012** gli enti interessati devono provvedere a pagare, in **unica soluzione**, l'importo IMU relativo all'anno 2012.

Per il **settore scuola**, il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 3, **l'esonero dal pagamento dell'IMU per le scuole paritarie**, la cui frequenza sia:

1. **gratuita**;
2. subordinata al versamento di **CORRISPETTIVI DI IMPORTO SIMBOLICO** e tali da coprire **SOLAMENTE UNA FRAZIONE** del costo effettivo del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

a) sono soggetti al pagamento dell'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole **NON PARITARIE**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali l'ammontare dei **SOLI CORRISPETTIVI** (esclusi, quindi, contributi di qualunque genere, anche ministeriali) **copra la totalità dei costi della scuola**;
3. gli immobili che ospitano scuole nelle quali l'ammontare dei **solli corrispettivi** risulti **superiore** al costo effettivo del servizio scolastico.

b) non sono soggetti al pagamento dell'IMU:

1. gli immobili che ospitano scuole paritarie la cui frequenza è **gratuita**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali il corrispettivo (**retta scolastica**) versato dalle famiglie è di importo **"simbolico"**; **rientrano comunque nell'area di esenzione** quelle scuole nelle quali i soli **corrispettivi** (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.)

coprono soltanto **UNA FRAZIONE/PARTE** dei **costi effettivi** del servizio, facendo gravare il resto del costo su altri soggetti (donazioni, volontariato, congregazione religiosa, ecc.). Si fa presente, in particolare, che il decreto ministeriale, contrariamente a quanto stabilisce per altri settori di attività (*corrispettivo simbolico* “*non superiore al 50% del costo medio...*”), per il settore scuola **non fissa alcuna percentuale di riferimento rispetto al costo complessivo del servizio scolastico**; di conseguenza, qualunque disavanzo tra corrispettivo e costo può rientrare nella fattispecie prevista ai fini dell'esenzione IMU per la scuola paritaria.

Attività assistenziale e attività sanitaria

Il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 2, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività qualora il servizio sia prestato:

- **PER LE STRUTTURE ACCREDITATE/CONVENZIONATE CONTRATTUALIZZATE** con lo Stato e gli Enti locali:
 1. **in forma gratuita**;
 2. dietro pagamento del ticket previsto dall'ordinamento sanitario nazionale.
- **PER LE STRUTTURE NON ACCREDITATE/NON CONVENZIONATE NON CONTRATTUALIZZATE**:
 1. **in forma gratuita**;
 2. dietro versamento di **CORRISPETTIVI** di importo simbolico, comunque **NON SUPERIORI AL 50%** dei corrispettivi medi per analoghe attività svolte con modalità **CONCORRENZIALI** da altri soggetti nello stesso ambito territoriale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

a) Non sono soggette al pagamento dell'IMU:

1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, la cui frequenza è **gratuita**;
2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali **il corrispettivo versato dall'utenza è di importo “simbolico”, una tantum, occasionale, minimo, volontario, ecc.;**
3. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali **i soli corrispettivi** (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.) **non superano il 50% della media di corrispettivi applicati sul territorio da parte di altri soggetti erogatori del medesimo servizio con modalità concorrenziali.**

b) Sono soggette al pagamento dell'IMU:

1. le strutture socio-sanitarie-assistenziali, **accreditate/convenzionate/contrattualizzate**, nelle quali si percepisce un **corrispettivo di importo superiore al ticket**;

2. le strutture socio-sanitarie-assistenziali nelle quali si percepisce un corrispettivo di **importo superiore al 50%** della media dei corrispettivi pagati sul **territorio** in strutture gestite con **modalità concorrenziali**.

Suggerimenti:

Purtroppo, *il decreto non stabilisce* i criteri che definiscono i concetti di:

- **media dei corrispettivi** (chi li stabilisce? Come vengono definiti?);
- **la determinazione del “territorio” di riferimento:** Comune? Provincia? Regione? Altro? Inoltre: cosa succede se nel “territorio” non ci sono altre strutture analoghe?
- **Le modalità concorrenziali:** rispetto a chi? Con quali parametri?

Non potendosi, quindi, utilizzare parametri certi ai fini del calcolo dell'imposta, l'Agidae suggerisce di non procedere, per ora, al pagamento dell'imposta in attesa che le Autorità competenti, con opportuni interventi esplicativi, comunichino quanto sopra. E' fatta salva, ovviamente, l'autonomia degli enti gestori ad operare in maniera diversa.

Attività ricettiva - Attività culturale-ricreativa - Attività sportiva

Per i settori di attività ricettiva-culturale-ricreativa e sportiva, il decreto ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 nn. 4-5-6, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per gli immobili utilizzati per l'attività ricettiva qualora il servizio sia prestato:

- in forma gratuita;
- dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore al 50% dei *corrispettivi medi* previsti per analoghe attività svolte **con modalità concorrenziali sullo stesso territorio**.

In ordine al pagamento dell'IMU, valgono le medesime considerazioni fatte (e suggerimenti) per le attività socio-assistenziali.

Il Presidente Nazionale
P. Francesco Ciccimarra

3. COMUNICATO ASSOCIAZIONI SCUOLE PARITARIE

I Presidenti di numerose Associazioni e Federazioni* impegnate nella scuola paritaria cattolica si sono riuniti il 6 dicembre 2012 presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana.

Hanno condiviso la preoccupazione per talune gravi conseguenze che comporta il Decreto sull'IMU per le scuole cattoliche, che versano già in difficili condizioni gestionali ed economiche.

Pur nella gravità della situazione, i Presidenti, assieme a quanti da loro sono rappresentati, confermano la volontà di proseguire nell'impegno a favore del servizio pubblico dell'istruzione (statale e paritaria), consapevoli dell'importanza dell'opera educativa svolta dalle scuole cattoliche.

Se tale servizio dovesse venire meno, ciò comporterebbe gravi danni per il milione di studenti che le frequentano e per le loro famiglie, nonché per le decine di migliaia di dipendenti attualmente impiegati.

* Agesc, Agidae, CdO, Fidae, Fism, Forma, Msc



Rinnovo CCNL Scuola: Linee Piattaforma OO.SS.



Facendo seguito alla nostra comunicazione di disdetta del CCNL inviata il 2 luglio 2012 ai sensi dell'art. 16 del vigente contratto collettivo nazionale, le scriventi OO.SS. chiedono l'apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL.

A tal fine le scriventi OO.SS. inviano le presenti linee di piattaforma riservandosi successivamente di sottoporre alle associazioni datoriali le richieste di modifiche specifiche dei singoli istituti contrattuali.

Con le seguenti linee di piattaforma, le OO.SS. intendono rafforzare il ruolo e la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ribadendo il suo valore universalistico in quanto strumento fondamentale per la completa affermazione dei diritti e delle tutele di tutto il personale occupato nelle singole istituzioni scolastiche, educative e formative del comparto della scuola non statale.

Contestualmente le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL e SINASCA ritengono indispensabile valorizzare e rafforzare il II livello di contrattazione anche al fine di potenziare adeguatamente le professionalità delle singole figure che operano all'interno del sistema.

Le OO.SS. ritengono altresì indispensabile che le tutele occupazionali e reddituali siano estese a tutti i lavoratori del comparto della scuola non statale complessivamente intesa. Agli stessi vanno garantite, su base contrattuale, maggiori tutele previdenziali ed assistenziali.

In coerenza con gli obiettivi generali sopra evidenziati le OO.SS. ritengono opportuno di rinnovare sia la parte normativa sia la parte economica, ribadendo la durata triennale del CCNL.

Le OO.SS. confermano l'obiettivo di salvaguardare e rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni del personale della scuola non statale.

Vi è, infatti, la profonda consapevolezza che l'estensione dei diritti, delle tutele e delle condizioni economiche contrattuali al personale, ovunque presti la sua attività, rappresentano il presupposto per una piena valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nelle istituzioni scolastiche, educative e formative non statali.

In questo contesto la contrattazione nazionale assume un ruolo centrale.

Al CCNL compete il ruolo di ridefinire la struttura economica e normativa della scuola non statale complessivamente intesa nel rispetto della gerarchia delle fonti in armonia con l'intero sistema nazionale di istruzione e di educazione nel rispetto del dettato costituzionale e della legislazione scolastica, con l'obiettivo di giungere in tempi brevi ad un unico contratto collettivo nazionale, che ridisciplini in maniera omogenea l'intero settore, oggi normato da tre diversi CCNL.

Alla contrattazione decentrata di II livello, come definita dal CCNL, è affidato il ruolo e il compito di valorizzare il lavoro, le professionalità e di rendere effettivamente esigibili diritti e tutele, anche attraverso l'implementazione delle attività assegnate alle Commissioni Paritetiche Regionali.

Le OO.SS. ritengono necessario adeguare gli istituti contrattuali in considerazione sia del mutato quadro complessivo relativo al sistema dell'istruzione non statale, in coerenza con quanto normato dalla legge di parità, sia dalle altre recenti disposizioni in materia di legislazione scolastica ed educativa, sia del mercato del lavoro.

In particolare le OO.SS. intendono rafforzare il ruolo degli Organi Collegiali e il valore dell'autonomia scolastica sotto il profilo dell'ampliamento dell'offerta formativa, dentro un quadro di norme contrattuali certe ed esigibili.

Le OO.SS. ritengono indispensabile contrastare qualsiasi utilizzo di forme precarie di rapporti di lavoro e di arginare il ricorso diffuso al precariato, ribadendo la centralità del rapporto di lavoro dipendente e a tempo indeterminato in quanto unica garanzia per un ottimale funzionamento organizzativo e didattico dell'attività scolastica, educativa e formativa, in continuità con i risultati ottenuti nelle precedenti tornate di rinnovi contrattuali.

Le OO.SS., inoltre, riconfermano, nella prospettiva strategica di addivenire ad un contratto unico di settore/comparto, la necessità di rendere uniformi i singoli istituti contrattuali presenti nei tre CCNL.

In questa ottica è necessario implementare e dare continuità alle relazioni sindacali riconfermando il ruolo delle Commissioni paritetiche regionali che rappresentano anche il luogo di governo e di indirizzo per le attività di formazione continua e specifica del personale e per le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali per sostegno al reddito e all'occupazione in particolari condizioni, e per garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in applicazione degli impegni assunti in sede contrattuale.

Coerentemente con gli obiettivi sopra indicati e con quanto disposto dai singoli contratti ed accordi, le scriventi OO.SS. chiedono l'immediata apertura del confronto negoziale per il rinnovo CCNL AGIDAE 2013/2015.

FLC CGIL
D. Pantaleo

CISL Scuola
F. Scrima

UIL Scuola
M. Di Menna

SNALS CONF.SAL
M. P. Nigi

SINASCA
P. Cao





I beni culturali di interesse religioso (II parte)

Riprendiamo la pubblicazione dell'articolo di Giuseppe Celeste, la cui prima parte è inserita nella rivista "AGIDAE" n. 5/2012, pag. 10 e seguenti.

3. La Costituzione repubblicana e i beni culturali

L'assetto normativo dei beni culturali viene profondamente modificato con la Costituzione repubblicana. Le limitazioni ed i vincoli alla proprietà privata, al pari dei poteri riconosciuti allo Stato a tutela dei beni di interesse culturale, trovano nuovo fondamento costituzionale nel perseguimento dei prevalenti fini di pubblico interesse attinenti al patrimonio storico e artistico della nazione¹⁹, secondo il paradigma delineato negli artt. 9, 33 e 34, Cost.²⁰, in relazione ai limiti imposti alla proprietà privata dall'art. 41, Cost.²¹.

In particolare l'art. 9, Cost., letto nel contesto delle altre norme che delineano lo statuto costituzionale della proprietà²², segna il definitivo passaggio dal regime di polizia che

¹⁹ Cfr., in argomento, F. SANTORO – PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi in memoria di C. ESPOSITO*, vol. III, Padova, 1973, pp. 1421 ss.; F. FRANCESCHINI, *L'impegno della Costituzione italiana per la salvaguardia dei beni culturali*, in *Studi per il XX anniversario della Costituente*, vol. II, Firenze, 1970, pp. 227 ss.; M. R. COZZUTO QUADRI, *Commento a Cass., ord. 19.3.1994, n. 228. Principi costituzionali e prelazione artistica*, in *Giur. Civ. comm.*, 1994, I, pp. 744 ss.; G. ZANZARELLA, *I beni culturali*, Roma, 1999, pp. 23 ss. Sulle problematiche di diritto comunitario, inerenti la tutela del patrimonio artistico nazionale, si rinvia a P. G. FERRI, *La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel mercato unico europeo*, in AA.VV., *Beni culturali e comunità europea*, Milano, 1994, pp. 323 ss.

²⁰ In argomento, per tutti, S. MERLINI, *La promozione della cultura e della scienza nella costituzione italiana*, in AA.VV., *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, a cura di P. BARILE, in *Tratt. Dir. amm. Santaniello*, vol. XII, Padova, 1990, pp. 394 ss.; F. MERUSI, *sub art. 9*, in AA.VV., *Principi fondamentali*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna – Roma, 1975, pp. 434 ss.

²¹ V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, pp. 13 ss.; *idem*, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in *Scritti in onore di M. S. GIANNINI*, vol. I, Milano, 1988, pp. 135 ss.; A. LISERRE, *Tutele costituzionali dell'autonomia contrattuale*, Milano, 1971, pp. 5 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile*, cit., pp. 443 ss.; A. BALDASSARRE, voce "iniziativa economica privata", in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 582 ss.; I. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, pp. 81 ss.; V. SPAGNUOLO – VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, pp. 243 ss.; S. RODOTÀ, *Poteri dei privati e disciplina della proprietà*, in AA.VV., *Il diritto privato nella società moderna*, a cura dello stesso Autore, Bologna, 1971, pp. 379 ss.; A. DE CUPIS, *Prelazione ed uguaglianza*, in *Osservatorio sul diritto civile*, Milano, 1992, pp. 77 ss.

²² Sul punto va segnalata la fondamentale decisione Corte Cost., 20 dicembre 1976, n. 245 in *Foro it.*, 1977, I, cc. 581 ss., secondo la quale la disciplina dei beni culturali, in quanto trova fondamento nell'art. 9, Cost., non comporta l'indennizzo di cui all'art. 42, Cost. Sull'art. 9, cfr. anche Corte Cost., 20 febbraio 1973, n. 9, in *Cons. St.*, 1973, II, pp. 196 ss. e Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 56, in *Cons. St.*, 1968, II, pp. 413 ss., ove si

caratterizza le prime norme in materia (si veda in particolare la L. 364/1909), alle finalità di valorizzazione e conservazione che ispirano la legge 1089/1939, sia pur in un'ottica meramente vincolistica, così da pervenire con le nuove norme costituzionali all'affermazione del principio secondo il quale il bene culturale è strumento di promozione della cultura in un contesto di partecipazione del cittadino. E proprio per una compiuta realizzazione del principio enunciato, che postula una funzione dinamica dei beni protetti dalla norma costituzionale ed una lettura unitaria dell'art. 9, Cost., è stata più volte invocata²³, prima della promulgazione del codice dei beni culturali, una nuova normativa per l'intera materia, specie con riguardo alla ridefinizione delle competenze regionali²⁴.

L'art. 9, Cost.²⁵, riconosce infatti tra le funzioni fondamentali assegnate allo Stato per il soddisfacimento delle sue finalità di carattere generale, quella della promozione culturale. Il primo comma di questo articolo introduce una norma programmatica, secondo la quale compito dello Stato è quello di «promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», riconoscendo in tal modo ampia discrezionalità alla p.a. nelle scelte degli strumenti opportuni per lo svolgimento di tale tipo di attività²⁶. In dottrina si discute anche sul coordinamento sistematico tra l'art. 9, Cost., con particolare riferimento al

afferma che lo speciale regime dei beni contemplati da questa norma corrisponde a caratteristiche intrinseche dei beni stessi e ne costituisce, pertanto, un modo di essere, legittimato dallo stesso art. 42, 2° comma, Cost. Nello stesso indirizzo si collocano Corte Cost., 4 luglio 1974, n. 202, in *Giur. Cost.*, 1974, pp. 1692 ss.; Corte Cost., 28 dicembre 1984, n. 309, in *Giur. Cost.*, 1984, pp. 2256 ss.; Corte Cost., 20 giugno 1995, n. 269, in *Foro it.*, 1996, I, cc. 807 ss.

²³ F. MERUSI, *sub. Art. 9*, cit., p. 446; M. BELLACOSA, voce «*Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale)*», in *Enc. giur.*, vol. XXI, Roma, 1990, pp. 1 ss.; P. PERLINGIERI e R. MESSINETTI, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 1997, pp. 470 ss.; M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., pp. 3 ss.

²⁴ Si veda, per esempio, l'art. 48, L. 616/1977. Sul punto, la Corte Costituzionale, 9 marzo 1990, n. 118, in *Consiglio di Stato*, 1990, II, 435, ha chiarito che «la cultura non assume mai un rilievo autonomo separato e distinto rispetto ai beni di interesse artistico archeologico, ma si compenetra nelle cose che di essa costituiscono il supporto materiale, ne consegue che la cultura non può essere protetta separatamente dal bene: e questo è il vero significato dell'art. 9 Cost. Lo Stato deve curare, sempre secondo tale sentenza, la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità e il loro progresso spirituale e materiale: ecco perché per realizzare gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura dello Stato deve provvedere non solo alla tutela di quei beni che sono testimonianze materiali di essa e che, come tali, vengono a rivestire rilievo strumentale per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sia per il loro valore culturale intrinseco, sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume locale, ma deve anche assicurare alla collettività il godimento e la fruizione dei valori culturali espressi dai beni medesimi.»

²⁵ L'articolo 9 Cost., è articolato in due commi, che si differenziano sotto vari aspetti. Il primo comma dell'art. 9, ad esempio, ha come oggetto l'attività, il secondo comma il bene materiale; essi differiscono per un diverso grado di ampiezza della fattispecie rispettivamente contemplata e per una differente prescrittività.

²⁶ F. MERUSI, *I principi fondamentali, sub. Art. 9*, cit., pp. 435 ss. Tale autore dopo aver ribadito che il contenuto precettivo del comma in esame viene successivamente esplicato negli artt. 33 e 34 Cost., si sofferma sul verbo promuovere utilizzato dal Costituente. In particolare, tale espressione viene chiarita nell'art. 33 Cost., che prevede che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Quindi, il compito da parte della Repubblica Italiana di promuovere la cultura e l'affermazione della libertà della cultura nelle sue manifestazioni indicano che «deve essere perseguito un punto di equilibrio fra i pubblici poteri e cultura». Inoltre, considerando che il termine «Repubblica» sta a indicare lo Stato come ordinamento in tutte le sue articolazioni, tale autore ne consegue che «il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica sia attribuito a ogni soggetto pubblico indistintamente nella misura e nei limiti ammessi dal proprio ambito di competenza».

comma secondo, e il successivo art. 42, Cost.²⁷. Entrambe le norme, infatti, hanno per oggetto beni materiali suscettibili di appropriazione e utilizzazione da parte sia dei privati che dello Stato. Ma a differenza dell'art. 42, Cost., l'art. 9, Cost., contempla solo quei beni che hanno un collegamento con il patrimonio della nazione. Il comma 2 dell'art. 9, Cost. ha, infatti per oggetto beni materiali suscettibili di appropriazione e di utilizzazione da parte dei privati e dello Stato, caratterizzati dalla loro natura storico-artistica e dall'inerenza al patrimonio della nazione, ma suscettibili di appropriazione e di utilizzazione allo stesso modo dei beni di cui all'art. 42, Cost. La proprietà "privata e pubblica" di cui all'art. 42, Cost., può infatti avere anche ad oggetto beni culturali. Tuttavia, sembra che l'art. 9, Cost., non preveda un regime proprietario diverso da quanto prefigurato nell'art. 42, Cost.²⁸.

La disposizione di cui all'art. 9, Cost., concorre invece a determinare, nel caso in cui oggetto della proprietà sia un bene culturale, il contenuto della funzione sociale che può giustificare i motivi di interesse generale ai fini dell'inizio del procedimento ablatorio. La possibilità, quindi, di attribuire, ex art. 42, Cost., secondo comma, alla proprietà privata una funzione sociale, sottoponendola a limitazioni legislative, assume pregnante rilievo nel settore dei beni culturali.

La Corte costituzionale ha affermato in argomento che «la tutela dei beni è determinata dal loro valore culturale, che può essere rappresentato, come nei casi considerati, dal collegamento del loro uso e della loro utilizzazione con accadimenti pregressi della storia, della civiltà, o del costume locale, non potendo essere realizzate separatamente dai beni come si pretenderebbe. Il vincolo di destinazione, che agisce sulla proprietà del bene, non può assolutamente riguardare l'attività culturale, in sé considerata, separatamente dal bene, attività che in quanto tale deve essere libera secondo i precetti costituzionali [...]»²⁹.

²⁷ A.M. SANDULLI, *Natura ed effetti dell'imposizione dei vincoli paesistici*, in *Riv. trim. diritto pubblico*, 1961, pp. 812, differenzia le limitazioni che attengono alla proprietà privata dai vincoli, i quali sono restrizioni a contenuto impeditivo con funzione conservativa, che trovano la loro fonte in un provvedimento amministrativo. F. BASSI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Milano, 1995. Alcuni hanno anche ricondotto tale caso all'ipotesi di espropriazione anomala da parte dello Stato. È meglio, invece, ricondurre tale ipotesi ai procedimenti di tipo ablatorio, sulla base della considerazione che lo Stato tramite un provvedimento privi il titolare di alcune utilità senza incidere sul contenuto minimo della proprietà. Per i riferimenti bibliografici si rinvia a F. MARINI, *Lo statuto costituzionale*, cit. pp. 100 ss.

²⁸ Riguardo al rapporto esistente tra l'art. 9 Cost. e l'art. 42 Cost. si è evidenziata l'autonomia dell'art. 9 rispetto all'art. 42, infatti si è sostenuto che proprio il secondo comma dell'art. 9 Cost. sarebbe sufficiente a configurare uno statuto proprietario minimo. F. MARINI, *Lo statuto costituzionale*, cit. pp. 100 ss. (ivi i riferimenti bibliografici per gli orientamenti che si sono formati sul tema dei rapporti tra questi due articoli). In senso contrario è stato obiettato, invece, che tale norma, in particolare il secondo comma, sarebbe priva di autonomia, in quanto dovrebbe essere letta insieme con quella di cui all'art. 42 Cost., secondo comma, ma la norma di cui all'art. 42, secondo F. MERUSI, *sub art. 9*, cit. pp. 449 ss., si porrebbe nel nostro ordinamento «rispetto alla norma di cui all'art. 9 Cost. secondo comma come una specificazione, per quanto attiene all'ordine delle competenze. Infatti l'art. 9 della Costituzione è contenuto nei principi fondamentali mentre l'art. 42 della Cost. si colloca nel Titolo III, riguardo ai rapporti economici. Ma tra i due articoli esiste un rapporto di indifferenza; infatti un bene culturale potrebbe essere disciplinato dalla legge anche nell'ambito della disciplina legislativa del diritto di proprietà ai sensi quindi dell'art. 42 Cost., ma la tutela di tali beni potrà realizzarsi solo sulla base del richiamo all'art. 9 Cost.». Il secondo comma dell'art. 9 Cost. sarebbe sufficiente a configurare uno statuto proprietario minimo.

²⁹ Corte Cost. 19 marzo 1990, n. 118 in *Giur. cost.*, 1990, pp. 660 ss. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi riguardo ad un'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno

4. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa e le altre confessioni religiose; il regime dei beni culturali alla luce della Costituzione

La Costituzione repubblicana, d'altro canto, sulla base della centralità della persona umana quale singolo individuo e nelle formazioni sociali (cfr. art. 2, Cost.) e dell'affermazione della libertà di professare liberamente la propria fede religiosa, di cui all'articolo 19, Cost., definisce e riconosce il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 7 e 8, Cost., con le garanzie di cui all'articolo 20, Cost.; riconoscendo autonomia ed indipendenza (si veda per la Chiesa cattolica, in particolare, il comma primo dell'articolo 7, Cost.). Con riferimento precipuo alla Chiesa cattolica, poi, il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione rinvia per i rapporti tra Stato e Chiesa ai Patti lateranensi, i quali regolano le cosiddette *res mixtae*, tra le quali astrattamente possono ricadere, quale oggetto di comune interesse, anche i beni culturali, sebbene, come si è già visto, in sede di trattative per i Patti lateranensi, la disposizione che prevedeva forme di collaborazione tra le due parti in materia fu stralciata dal testo finale³⁰.

Sulla base dell'art. 7, comma secondo, Cost., sono stati, peraltro, riproposti i dubbi sulla legittimità della legislazione italiana in materia di beni culturali posteriore ai Patti lateranensi, con particolare riguardo alla L. 1089/1939, della quale, sulla base della peculiare posizione che assumono le norme pattizie per effetti del citato articolo 7, comma secondo, Cost., è stata affermata l'incostituzionalità nella misura in cui essa riserva allo Stato ogni competenza in materia di beni culturali ecclesiastici in contrasto con l'articolo 30 dei Patti del 1929³¹. Ma una diversa lettura della disposizione che si assume violata ha poi portato a circoscrivere la riserva all'autorità ecclesiastica alla sola vigilanza e al controllo sulla gestione del patrimonio degli enti, senza ingerenza da parte dello Stato, con la conseguenza che, una volta terminata la fase deliberativa interna con i relativi controlli canonici da parte di tali enti sui beni compresi nel loro patrimonio, la potestà di tutela di quegli stessi beni nell'ambito dell'ordinamento civile spetta allo Stato in via esclusiva

1939, nella parte in cui non prevedevano la possibilità di tutelare attività culturalmente rilevanti, caratterizzanti una zona del territorio cittadino e, in particolare, i centri storici.

³⁰ Non è questa la sede per esaminare le diverse posizioni sostenute in dottrina in merito al valore giuridico ed alle conseguenze nella gerarchia delle fonti del diritto italiano derivanti dall'articolo 7, comma secondo della Costituzione. Ci limitiamo, pertanto, a rinviare a F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 105 ss.; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, pp. 207 ss.; V. DEL GIUDICE, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla Costituzione*, Roma, 1947, p. 293, che sosteneva la tesi della costituzionalizzazione dei Patti; E. SPAGNA MUSSO, *Costituzione rigida e fonti atipiche*, Napoli, 1966, p. 75; A.C. IEMOLO, *Premesse allo studio dei rapporti tra Stato e Chiesa*, Milano, 1970, p. 113. Tali autori sostengono la tesi della costituzionalizzazione del solo sistema concordatario, nel senso che il legislatore ordinario non potrebbe emanare norme unilaterali nelle materie regolate dai Patti fermo restando il loro rango di legge ordinaria. Nell'ambito di questa seconda impostazione, si segnala, poi, l'indirizzo, fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 1 marzo 1971, n. 30 in *Dir. famiglia*, 1972, 188) secondo il quale le norme pattizie operano secondo il principio di specialità, non può essere legittimamente incisa dalla legge ordinaria, al fine di contemperare gli interessi ed i valori potenzialmente conflittuali delle due parti, ma non possono derogare ai principi fondamentali della Costituzione. Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 210.

³¹ Si tratta degli orientamenti dottrinali, già precedentemente richiamati. Cfr. L. MAFFEO, *Natura e limiti*, cit., pp. 65 ss.

così superando i dubbi di illegittimità costituzionale³². Ma va sottolineato che il principio concordatario impone di ponderare una molteplicità di interessi, tutti costituzionalmente rilevanti, sottesi ai beni di cui si tratta, quali la libertà e l'autonomia delle confessioni religiose, ivi compresa anche la libertà di culto, di cui all'articolo 19, Cost., che coinvolge il valore di testimonianza storico-artistica del bene a ciò destinato. Ne deriva allora che se nel nostro sistema costituzionale, per effetto dell'affermazione della libertà e dell'autonomia delle confessioni religiose, l'apprezzamento degli interessi di cui esse sono portatrici non può essere demandato allo Stato, la ponderazione di quegli stessi interessi con la tutela del patrimonio storico-artistico, di cui all'articolo 9, secondo comma, Cost., non può che avvenire tramite un componimento concordato con i soggetti che hanno, dal lato delle confessioni, il potere di definire e valutare l'interesse religioso³³.

5. La revisione dei Patti lateranensi

Il principio concordatario, sancito nella Costituzione, reca un inevitabile impulso all'evoluzione del quadro normativo sancito dalla L. 1089/1939 nella misura in cui, se pure i Patti del 1929 non avevano incluso tra le *res mixtae* i beni culturali, nondimeno essi appaiono sicuramente tra le materie astrattamente idonee a formare oggetto di regolazione pattizia ed anzi, tra quelle per le quali se ne avverte significativamente la necessità al fine di bilanciare i diversi interessi sottesi alla materia con riguardo in primo luogo, ma non esclusivamente, al contemperamento tra la "*dicatio ad patriam*" e la "*deputatio ad cultum*"³⁴. La regolazione della materia dei beni culturali ecclesiastici diviene così, con la promulgazione della Costituzione repubblicana, un elemento dello sviluppo del sistema democratico nel quadro delineato dagli articoli 7 e 8, Cost. e la revisione del Concordato attuata nel 1984 rappresenta l'esito della nuova fase evolutiva, indotta dalla Costituzione repubblicana. A tal fine un impulso significativo è venuto anche dalla normativa emanata dalla Conferenza episcopale italiana nel 1974³⁵. Tali disposizioni, infatti, formano un complesso organico che pone al centro della regolamentazione dei beni culturali ecclesiali il comune interesse della Chiesa e dello Stato, «non nell'esclusiva ottica della titolarità patrimoniale da parte dell'ente ecclesiastico, ma per la sua duplice dimensione immateriale (culturale-culturale) per i valori di fruizione, di godimento, per le molteplici finalità

³² Cfr. in particolare P. BELLINI, *Sulla tutela governativa del patrimonio artistico ecclesiastico in Italia*, in *Dir. eccles.*, 1966, I, pp. 313 ss.; *idem*, *Sui limiti di legittimità costituzionale delle disposizioni di derivazione concordataria contrastanti con valori costituzionalmente garantiti*, in AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, Padova, 1970.

³³ Cfr. magistralmente C. MIRABELLI, *Profili ecclesiastici nella tutela dei beni culturali*, cit., pp. 115 ss., ove si rileva anche la necessità di superare l'impostazione che restringe l'ambito concordatario ai soli beni di proprietà degli enti ecclesiastici.

³⁴ R. TAMIOZZO, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 23, il quale, con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 9 del codice dei beni culturali, che rappresenta l'attuale punto di arrivo della complessa evoluzione normativa che si sta illustrando, afferma la necessità del richiamo alle due contrapposte destinazioni indicate nel testo, che certamente rappresentano il punto di emanazione dei concomitanti interessi sottesi alla materia.

³⁵ Le disposizioni emanate dalla CEI, intitolate "Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia", in data 14 giugno 1974, sono pubblicate in *Notiziario CEI*, 1974, pp. 107-117.

che esso serve e persegue»³⁶. In questa logica lo Stato non è un potenziale antagonista per la Chiesa, ma un collaboratore, sia pur nel rispetto della legislazione civile in materia³⁷. I primi progetti di revisione dei Patti lateranensi successivi alla nuova costituzione si limitavano a focalizzare l'intervento normativo in materia di beni culturali ecclesiastici sul completamento dell'opera di ricognizione dei beni con la necessaria collaborazione dell'attività ecclesiastica, senza nulla prevedere in merito all'esercizio dei poteri per la tutela di tali beni, che restava interamente demandato all'autorità statale³⁸. Maggiore spazio alla collaborazione delle due parti era prevista per gli archivi, per i quali si proponeva l'istituzione di una commissione mista con compiti di studio delle iniziative per il riordino, la conservazione e il restauro³⁹. In tale logica, alla quale era comunque sotteso l'interesse preponderante dello Stato all'apertura degli archivi ecclesiastici agli studiosi⁴⁰, viene almeno superata anche la carenza di qualsiasi disciplina in tale materia che caratterizzava il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che riformava gli archivi di Stato⁴¹.

L'impegno delle parti a collaborare per la tutela del patrimonio artistico, mediante l'istituzione di una commissione incaricata di formulare norme da sottoporre alle due parti, viene per la prima volta proposto, invece, nella bozza di revisione del 1976. Ma la proposta, che ha il merito di riconoscere adeguatamente la rilevanza dell'interesse religioso nei beni culturali⁴², viene criticata per gli elementi di atipicità che introduce nella produzione normativa statale⁴³. Gli schemi delle successive proposte restano ancorati alla logica di affermare una collaborazione in questa materia, pur senza l'istituzione dell'anzidetta commissione, e la estendono anche al godimento ed alla valorizzazione dei beni di cui si tratta⁴⁴.

Nel corso delle trattative per addivenire alle intese attuative delle nuove norme pattizie non mancano difficoltà tecniche⁴⁵, unitamente a forti resistenze ideologiche, a far abbandonare la visione sottesa all'articolo 8 della L. 1089/1939⁴⁶.

La formulazione del testo definitivo dell'articolo 12, comma 1, felicemente sintetica, prevede che la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborino per la tutela del patrimonio storico e artistico, richiamando le espressioni contenute negli articoli 1, primo comma, e 9, secondo comma, della Costituzione.

....continua a pag. 43

³⁶ Così testualmente si legge nelle citate disposizioni della CEI.

³⁷ C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali*, cit., p. 314.

³⁸ Ci riferiamo alla bozza della Commissione Gonella del 1968. Cfr. T. MAURO, *La gestione dei beni*, cit., p. 95.

³⁹ O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., pp. 92 ss.

⁴⁰ A. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Dir. eccles.*, 1985, I-II, pp. 3 ss.

⁴¹ O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, in *Arch. E.*, 1985-1986, pp. 73 ss.

⁴² C. MIRABELLI, *Profili ecclesiastici nella tutela*, cit., p. 117.

⁴³ P. BELLINI, *Come nasce una res mixta*, cit., p. 117; C. CARDIA, *La riforma del Concordato*, cit., p. 199.

⁴⁴ Si veda, in particolare, la bozza quinta-bis del 1982, articolo 12.

⁴⁵ L. GUERZONI, *Nuovo Concordato e beni culturali, profili politico istituzionali della bozza d'intesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, I, p. 142.

⁴⁶ F. PETRONCELLI HÜBLER, voce "Beni culturali", II, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 3.



Scaffale



FORMAZIONE FONDER 2012

A CURA DI:

DIANA MASSAROTTO (RESPONSABILE AREA COMPARTI)

GIUSEPPE MAFFEO (RESPONSABILE AREA FORMAZIONE)



NOTA INTRODUTTIVA

Ancora una volta la linea 1 dell'Avviso 1/2012, per piani formativi rivolti alla generalità delle imprese/enti aderenti a Fonder, ha registrato una forte crescita della domanda formativa. Sono pervenute al Fondo ben 233 richieste di piani formativi, per un totale di 1.877 progetti, e 1.247 enti beneficiari coinvolti. L'importo di finanziamento Fonder richiesto in presentazione è stato superiore di quasi tre volte e mezzo rispetto al budget previsto nell'Avviso (due milioni di euro contro i quasi sette milioni richiesti).

L'esito della valutazione di merito, difficile e complessa per la forte concorrenza dovuta all'alto numero di piani e progetti (rispettivamente 204 e 1.658), e le successive deliberazioni del CdA hanno portato al finanziamento di tutti i piani e progetti ammessi dalla valutazione di merito, ossia di **177 piani e 1.439 progetti**, per un importo totale di quasi **5 milioni di euro**. Fonder ha impegnato risorse aggiuntive per circa 3 milioni di euro, contro i 2 milioni da Avviso che avrebbero potuto coprire solo un terzo dei piani e progetti ammessi.

I non ammessi sono stati circa il 13%; in particolare nei piani e progetti dei comparti S-A-E e Altro; tra i motivi ricorrenti l'incongruità della richiesta di finanziamento e l'incoerenza economica. In un'ottica di solidarietà ed equità, che fa sì che tutte le aziende aderenti, indipendentemente dalla quota versata, possano partecipare agli Avvisi Fonder, i nuclei di valutazione hanno operato per arginare il più possibile sperequazioni nella distribuzione delle risorse.

1.039 gli enti che beneficiano della formazione finanziata da Fonder, di cui 321 nuovi enti. Oltre 21.500 i lavoratori coinvolti nei percorsi formativi finanziati, per un numero complessivo di oltre 31.000 ore di formazione.

I piani aziendali costituiscono complessivamente il 67,2%, contro l'11,8% dei settoriali e il 20,9% dei territoriali. Inverso l'andamento rispetto all'importo finanziato complessivo per tipologia piano: i settoriali si attestano al 42,9%, i territoriali al 19,3%, gli aziendali al 17,9%. Se si declina l'analisi per comparto, emerge che gli aziendali prevalgono nel S-A-E e nell'Altro (77,6% e 78,2%), mentre i settoriali sono più presenti nel comparto Scuola (29,1%) (cfr. tabb. 1-4); un quadro che riflette la morfologia stessa degli enti beneficiari.

Nel comparto Scuola, infatti, le piccole aziende (da 1 a 25 lavoratori) rappresentano oltre il 50% degli enti beneficiari; di questi quasi la totalità (516 su 531) sono coinvolti in piani settoriali o territoriali. Una strada quasi obbligata per aziende la cui dimensione rende più facile e più proficuo il costituirsi in rete in piani settoriali e territoriali (cfr. tab. 5).

Nel comparto S-A-E le medio-piccole, medie e grandi aziende (da 26 dipendenti in su), rappresentano il 65%, e questo spiega l'altissima percentuale di piani aziendali (cfr. tab. 6).

Il comparto Altro si caratterizza per la presenza maggioritaria di piccole aziende (31 su 49), quelle medie sono 15, le grandi 3; al contrario di quanto appena detto sugli altri comparti, i piani aziendali costituiscono comunque il 78,2% (cfr. tab. 7). I settori prevalenti di queste aziende riguardano la ristorazione, i servizi di pulizia e gli alberghi.

L'accordo tra le parti sociali registra un'alta percentuale di piani pienamente condivisi, che supera il 60% nel S-A-E, mentre nella Scuola e nell'Altro si attesta al 56%; la condivisione minima, ossia con esito positivo da parte di una sola organizzazione sindacale, tocca il 32% nel comparto Altro, il 25% nella Scuola e il 29,3% nel S-A-E.

La geografia della formazione finanziata da Fonder a livello nazionale (cfr. tab. 8 e grafici 8-11) conferma ancora una volta come siano Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto le regioni che maggiormente beneficiano della formazione Fonder; complessivamente qui risiede il 69% delle aziende finanziate, i lavoratori in formazione rappresentano il 67,6%, e l'importo finanziato è il 65,2% sul totale. Seguono Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia,

Lazio, Sicilia e Sardegna dove gli enti beneficiari sono pari al 19,8%, i lavoratori in formazione il 27,4% e l'importo finanziato è il 26,8%. Le rimanenti (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise Trentino Alto Adige) mettono in formazione il 5% di lavoratori di aziende pari all'11,2% per un importo dell'8% sul dato complessivo. Assenti la Basilicata e la Val d'Aosta.

I comparti Scuola e S-A-E confermano l'andamento nazionale (cfr. tab. 9 e 10, grafici 12-19), pur con alcune differenze. Ad esempio, segnaliamo una significativa presenza di formazione negli enti beneficiari dell'Emilia Romagna (Scuola) e della Puglia (S-A-E). Si precisa che per quanto riguarda gli enti beneficiari ubicati nel Lazio, il dato può risultare falsato. In particolare nel comparto Scuola, dove gli enti risultano in gran parte congregazioni, ordini religiosi che hanno sede giuridica a Roma, ma con un'estesa articolazione di istituti, sedi nel territorio nazionale. Una realtà presente in misura minore nel S-A-E, e che è inesistente nel comparto Altro. Oltre a Basilicata e Val d'Aosta, l'Umbria risulta l'unica regione assente nella Scuola, mentre nel comparto S-A-E non è stato finanziato nulla in Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige.

Diverso, invece, il quadro che emerge dall'analisi della geografia della formazione del comparto Altro (cfr. tab. 11 e grafici 20-23). Le sole aziende di Umbria e Lazio rappresentano il 53% sul totale, i lavoratori in formazione il 59%, e l'importo finanziato il 54% sul totale assegnato al comparto. Seguono Veneto, Emilia Romagna, Molise e Sardegna con il 32,6% di aziende, il 37,2% di risorse finanziate e il 34,4% di lavoratori in formazione. Fanalino di coda le regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo e Sicilia, dove complessivamente gli enti sono il 14,3%, i lavoratori in formazione il 6% e le risorse finanziate l'8%. Risulta assente metà delle regioni italiane: oltre a Basilicata e Val d'Aosta, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Trentino Alto Adige.

Interessante è l'analisi della media del finanziamento Fonder per lavoratore in formazione suddiviso per le macro-aree Nord, Centro, Sud e isole. Il dato complessivo è di un costo medio a lavoratore al Nord di € 218,48, al Centro di € 238 e al Sud-isole di € 221,61, quest'ultimo in controtendenza rispetto ai precedenti Avvisi. Se si scende di scala e si guarda al costo medio per comparto, si conferma il dato storico di un costo più elevato nel comparto Altro: € 351,73 contro i € 241,55 della Scuola e i € 205,55 del S-A-E. Se, infine, si analizza il dato di ogni comparto per le macro-aree, il costo medio al Nord risulta il più basso nei comparti Scuola e Altro, mentre a sorpresa nel S-A-E è più basso al Sud-Isole.

AVVISO 1/2012 - LINEA 1

PRESENTATO

	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti ben.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	108	888	€ 3.225.372,11	925	48.577	13.362	20.296
S.A.E.	77	705	€ 2.321.583,37	192	21.410	10.942	14.902
Altro	48	284	€ 1.346.660,00	130	4.423	2.914	8.633
Totale	233	1.877	€ 6.893.615,48	1.247	74.410	27.218	43.831

VALUTATO

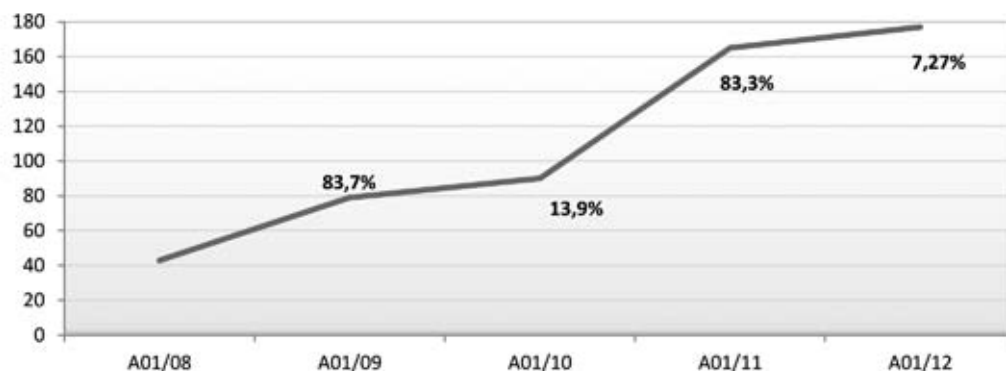
	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti ben.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	102	812	€ 3.005.132,11	886	46.753	12.174	18.950
S.A.E.	65	632	€ 1.984.796,37	158	19.601	9.825	12.778
Altro	37	214	€ 971.940,00	97	3.539	2.226	6.270
Totale	204	1.658	€ 5.961.868,48	1.141	69.893	24.225	37.998

FINANZIATO

	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti ben.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	96	739	€ 2.701.780,11	854	45.597	11.185	17.113
S.A.E.	58	566	€ 1.633.274,37	136	18.820	8.919	10.517
Altro	23	134	€ 521.270,00	49	2.800	1.482	3.404
Totale	177	1.439	€ 4.856.324,48	1.039	67.217	21.586	31.034

PIANI E PROGETTI FORMATIVI ESCLUSI

Piani esclusi per vizi formali	29	12,44%
Progetti esclusi per vizi formali	219	11,66%
Piani valutati non ammessi	27	13,23%
Progetti valutati non ammessi	219	13,20%

FIG.1 - INCREMENTO IN PERCENTUALE DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI AVVISO PER AVVISO**RISORSE STANZIATE**

Risorse stanziare Avviso 01/2012	€ 2.000.000,00
Risorse aggiuntive deliberate dal CdA	€ 2.856.324,48
% risorse aggiuntive su importo Avviso	142,81%
Totale risorse stanziare	€ 4.856.324,48

RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE DELLE RISORSE STANZIATE PER COMPARTO

	Scuola	S-A-E	Altro
	55,63%	33,63%	10,73%
Ripartizione indicata nell'Avviso	53%	35%	12%

ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI

	Scuola	S-A-E	Altro
Piena condivisione (3 firme)	56,2%	60,3%	56,0%
Condivisione parziale (2 firme)	18,7%	10,3%	12,0%
Condivisione minima (1 firma)	25,0%	29,3%	32%

TIPOLOGIA DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI

GRAFICO 1. QUADRO COMPLESSIVO IN PERCENTUALE

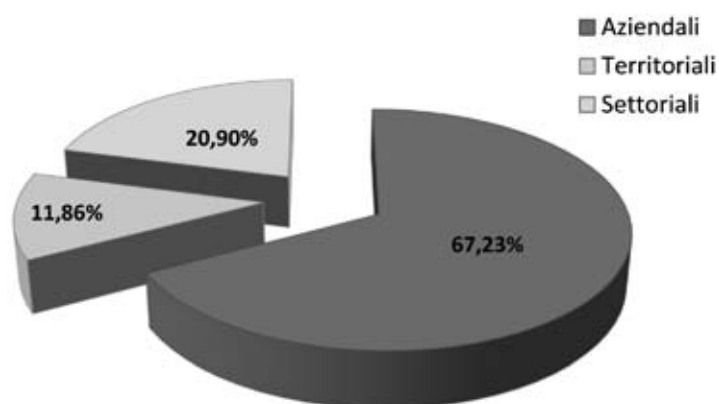
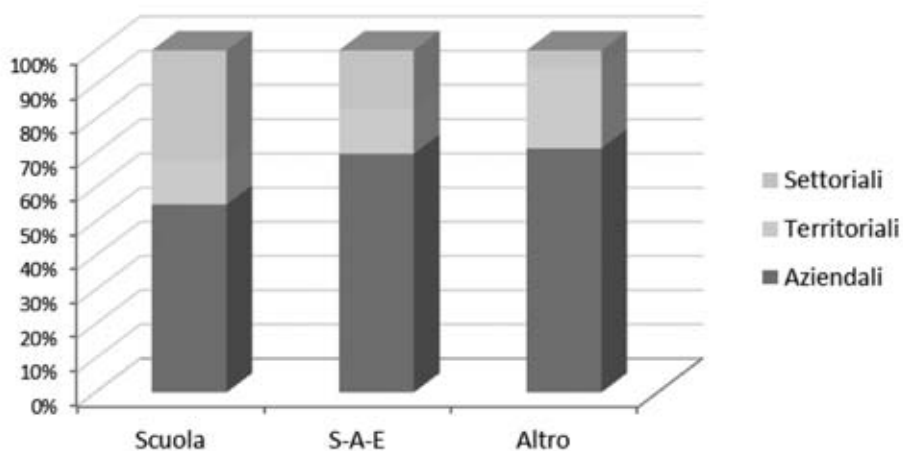


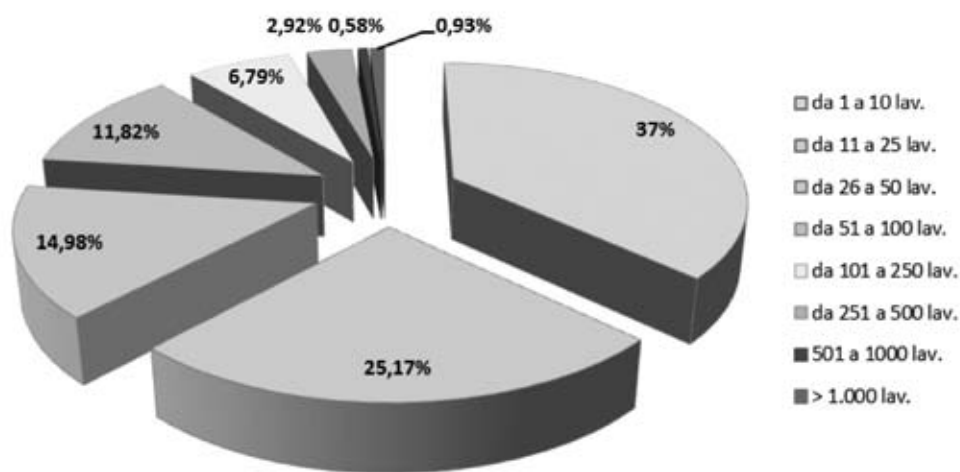
GRAFICO 2. VALORI IN PERCENTUALE PER COMPARTO



DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI

COMPARTO SCUOLA

GRAFICO 3. VALORI IN PERCENTUALE



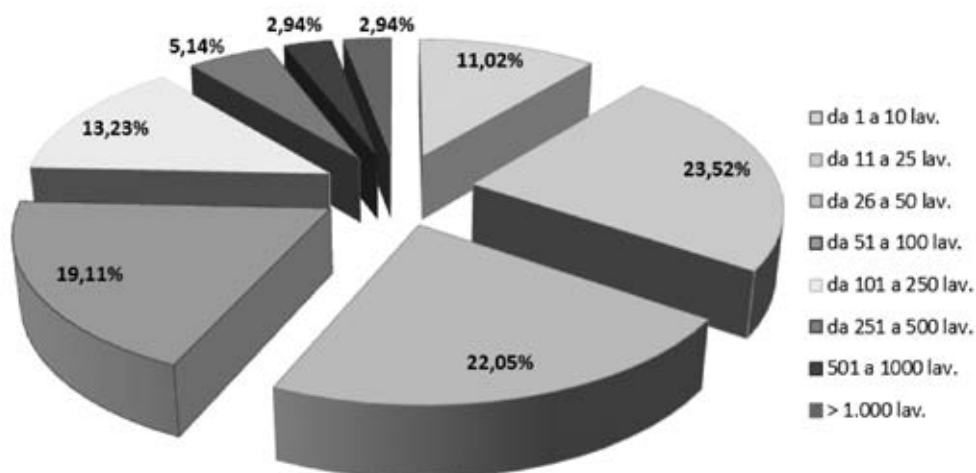
TAB. 5. ENTI BENEFICIARI PER CLASSE DIMENSIONALE RIFERITI ALLA TIPOLOGIA DI PIANO*

Classe dimensionale enti beneficiari	N° e.b.	N° piani aziendali	N° piani settoriali	N° piani territoriali	Tot. lav.	Lav. in form.	Fin. Fonder
da 1 a 10 lav.	316	2 (2)	19 (272)	10 (42)	2.044	1.311	€ 388.327,43
da 11 a 25 lav.	215	13 (13)	25 (159)	12 (43)	3.406	2.156	€ 552.118,75
da 26 a 50 lav.	128	13 (13)	24 (94)	10 (21)	4.710	2.291	€ 546.398,07
da 51 a 100 lav.	101	10 (10)	18 (72)	6 (19)	7.213	2.116	€ 522.543,20
da 101 a 250 lav.	58	11 (11)	18 (41)	3 (6)	9.470	1.984	€ 413.436,86
da 251 a 500 lav.	25	4 (4)	9 (19)	2 (2)	8.447	787	€ 147.953,26
501 a 1000 lav.	5	3 (3)	2 (2)	0	2.900	460	€ 118.480,00
> 1.000 lav.	6	0	5 (5)	1 (1)	7.407	80	€ 12.522,54
TOTALE	854	56 (56)	28 (664)	12 (134)	45.597	12.174	€ 2.701.780,11

* Tra parentesi è indicato il numero di enti beneficiari coinvolti nei piani suddivisi per tipologia.

COMPARTO S-A-E

GRAFICO 4. VALORI IN PERCENTUALE

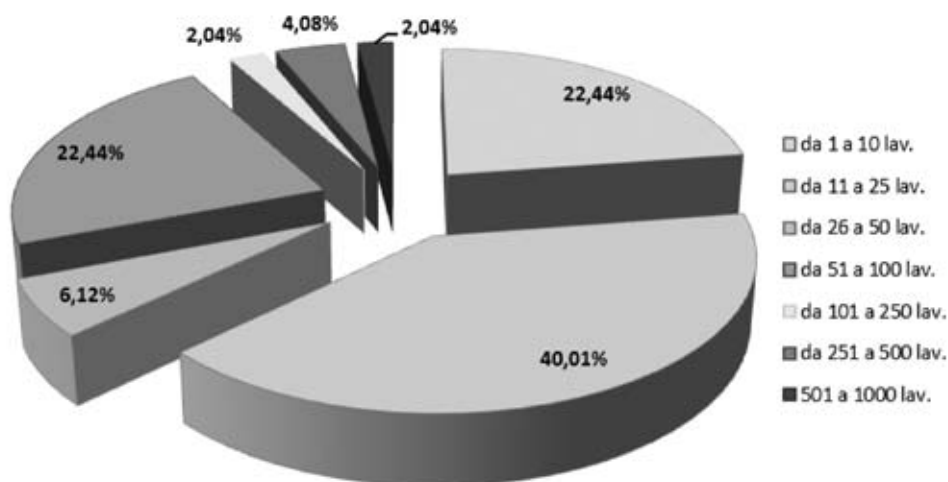


TAB. 6. ENTI BENEFICIARI PER CLASSE DIMENSIONALE RIFERITI ALLA TIPOLOGIA DI PIANO

Classe dimensionale enti beneficiari	N° e.b.	n° piani aziendali	N° piani settoriali	N° piani territoriali	Tot. lav.	Lav. in form.	Fin. Fonder
da 1 a 10 lav.	15	1 (1)	3 (6)	2 (8)	108	180	€ 42.573,79
da 11 a 25 lav.	32	2 (2)	6 (17)	5 (13)	513	750	€ 200.143,61
da 26 a 50 lav.	30	11 (11)	4 (9)	6 (10)	1.167	1.111	€ 262.468,91
da 51 a 100 lav.	26	7 (7)	5 (7)	5 (12)	1.835	1.699	€ 282.985,15
da 101 a 250 lav.	18	10 (10)	3 (5)	3 (3)	3.185	2.059	€ 346.026,22
da 251 a 500 lav.	7	6 (6)	1 (1)	0	2.617	1.093	€ 198.951,99
501 a 1000 lav.	4	4 (4)	0	0	3.029	1.130	€ 159.721,00
> 1.000 lav.	4	4 (4)	0	0	6.366	897	€ 140.403,70
TOTALE	136	45 (45)	7 (45)	6 (46)	18.820	18.910	€ 1.663.274,37

COMPARTO ALTRO

GRAFICO 5. VALORI IN PERCENTUALE

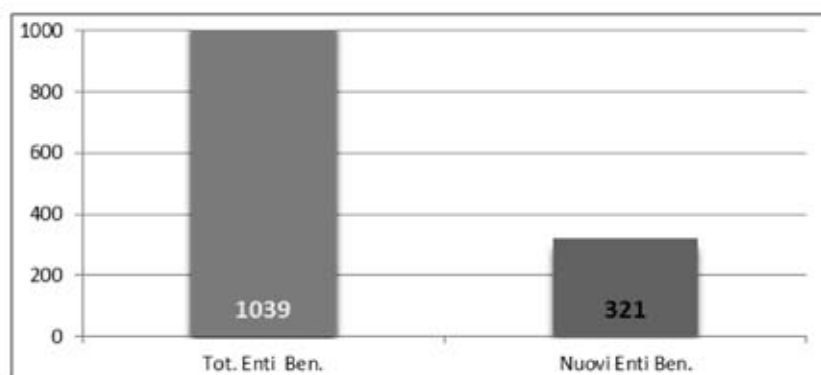
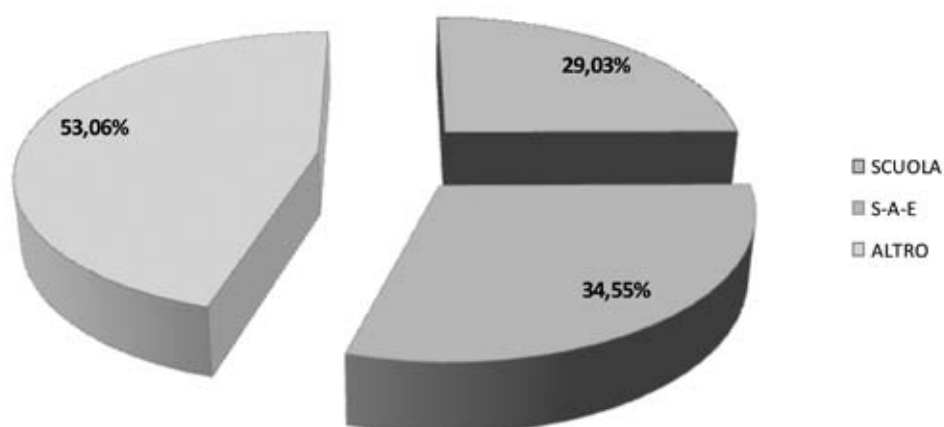


TAB. 7. ENTI BENEFICIARI PER CLASSE DIMENSIONALE RIFERITI ALLA TIPOLOGIA DI PIANO

Classe dimensionale enti beneficiari	N° e.b.	N° piani aziendali	N° piani settoriali	N° piani territoriali	Tot. lav.	Lav. in form.	Fin. Fonder
da 1 a 10 lav.	11	1 (1)	2 (5)	1 (5)	96	89	€ 62.060,00
da 11 a 25 lav.	20	8 (8)	2 (6)	2 (6)	320	342	€ 147.201,00
da 26 a 50 lav.	3	0	1 (1)	1 (3)	117	121	€ 35.040,00
da 51 a 100 lav.	11	7 (7)	1 (1)	2 (3)	694	585	€ 192.740,00
da 101 a 250 lav.	1	0	0	1 (1)	215	81	€ 26.559,00
da 251 a 500 lav.	2	1 (1)	0	1 (1)	677	160	€ 31.680,00
501 a 1000 lav.	1	1 (1)	0	0	681	104	€ 25.990,00
> 1.000 lav.	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
TOTALE	49	18 (18)	2 (13)	3 (19)	2.800	1.482	€ 521.270,00

NUOVI ENTI BENEFICIARI PER COMPARTO

GRAFICI 6 E 7. NUOVI ENTI, IN PERCENTUALE E IN VALORI ASSOLUTI



	Tot. enti ben.	Nuovi enti ben.
SCUOLA	854	248
S-A-E	136	47
ALTRO	49	26

GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FONDER

QUADRO NAZIONALE COMPLESSIVO

TAB. 8. QUADRO COMPLESSIVO

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori dipendenti	Lavoratori in formazione	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	8	479	281	€ 92.759,99
BASILICATA	0	0	0	€ 0,00
CALABRIA	6	299	141	€ 47.344,80
CAMPANIA	16	738	347	€ 96.452,74
EMILIA R.	62	2144	1048	€ 242.189,50
FRIULI V.G.	42	708	105	€ 44.274,15
LAZIO	145	17.031	4.297	€ 969.702,39
LIGURIA	27	1.911	451	€ 120.099,31
LOMBARDIA	211	15.204	4.820	€ 911.068,01
MARCHE	12	158	128	€ 54.656,00
MOLISE	5	107	43	€ 40.360,00
PIEMONTE	262	9.723	2517	€ 602.796,03
PUGLIA	47	3287	961	€ 230.510,20
SARDEGNA	18	854	791	€ 145.761,65
SICILIA	29	1.492	971	€ 191.522,07
TOSCANA	26	927	611	€ 144.679,07
TRENTINO A.A.	2	152	20	€ 6.720,00
UMBRIA	23	1371	1.082	€ 231.120,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	98	10.632	2.972	€ 684.308,57

GRAFICO 8. ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

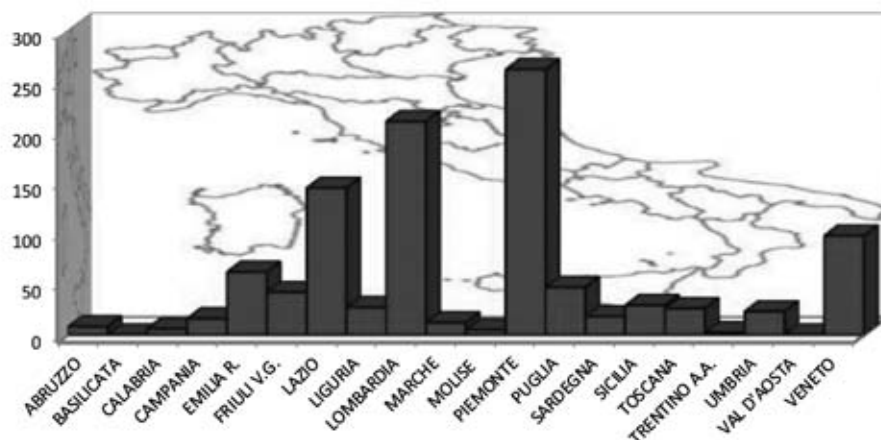
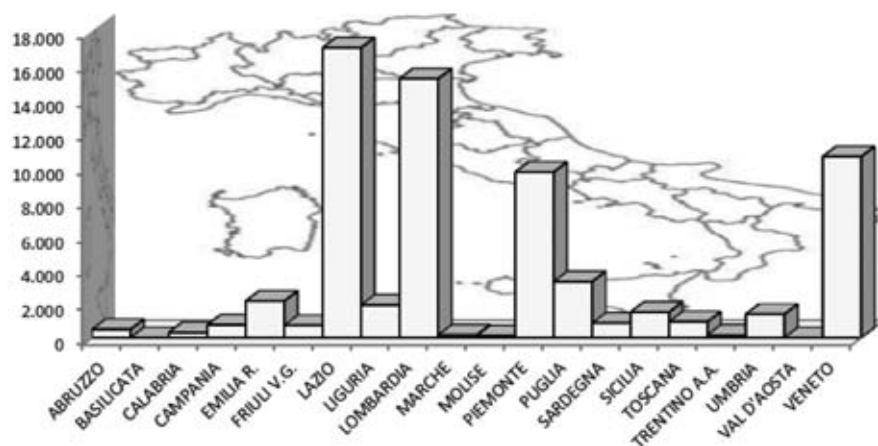
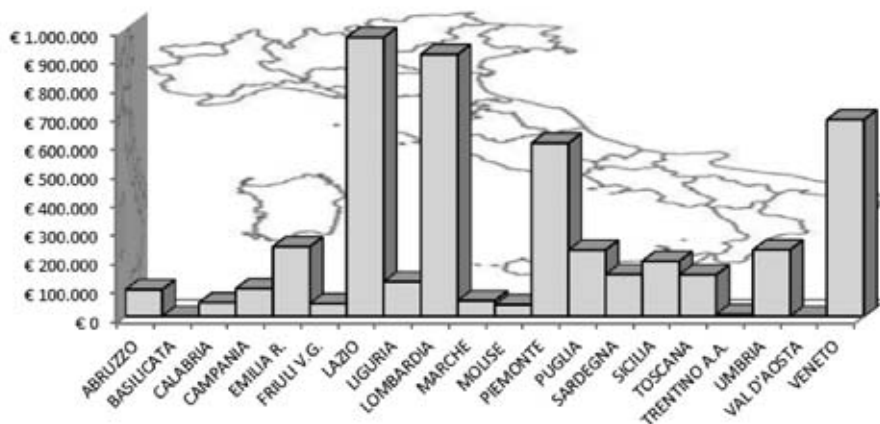
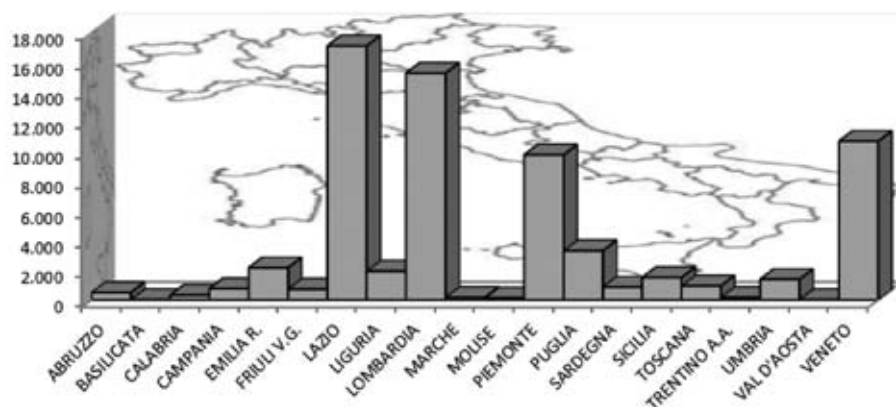


GRAFICO 9. LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 10 E 11. LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



COMPARTO SCUOLA

TAB. 9. QUADRO COMPLESSIVO

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori dipendenti	Lavoratori in formazione	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	6	156	99	€ 44.760,00
BASILICATA	0	0	0	€ 0,00
CALABRIA	5	179	129	€ 39.344,80
CAMPANIA	14	675	289	€ 77.156,74
EMILIA R.	56	1758	846	€ 185.789,50
FRIULI V.G.	42	708	105	€ 44.274,15
LAZIO	114	11.295	2.087	€ 516.445,81
LIGURIA	16	982	193	€ 47.608,51
LOMBARDIA	199	12.237	3.453	€ 687.895,19
MARCHE	12	158	128	€ 54.656,00
MOLISE	1	14	3	€ 360,00
PIEMONTE	228	7.969	1351	€ 325.576,03
PUGLIA	38	507	272	€ 86.730,20
SARDEGNA	9	464	272	€ 50.035,32
SICILIA	21	946	309	€ 116.607,28
TOSCANA	22	764	405	€ 108.366,87
TRENTINO A.A.	2	152	20	€ 6.720,00
UMBRIA	0	0	0	€ 0,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	69	6.633	1.224	€ 309.453,71

GRAFICO 12. ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

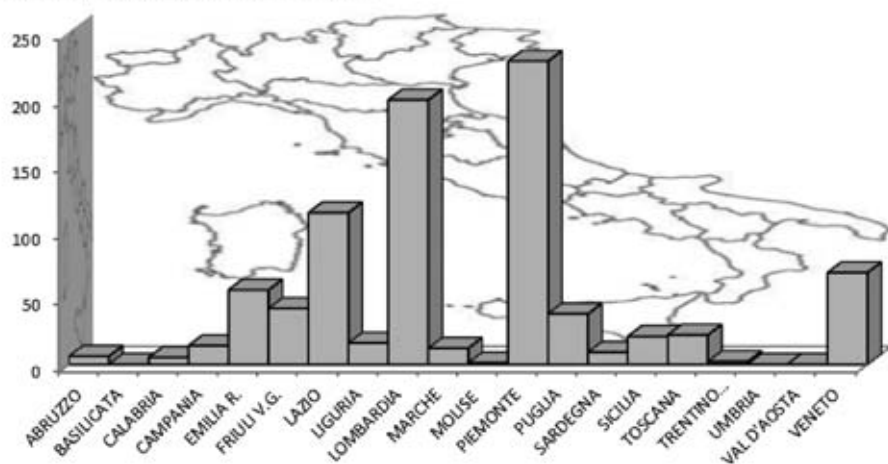
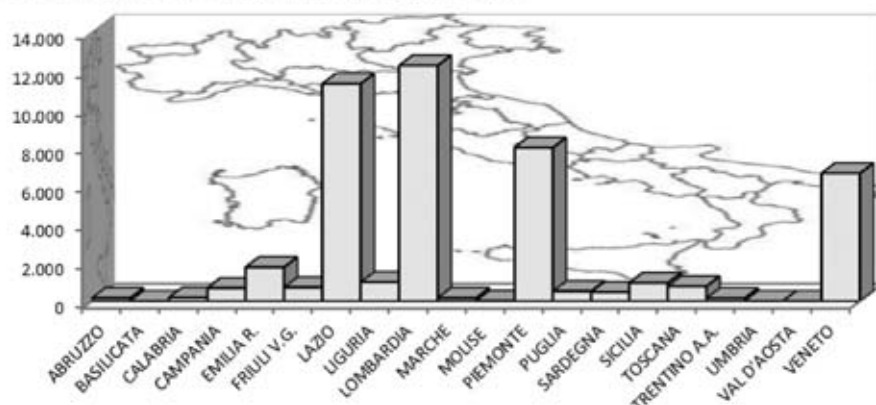
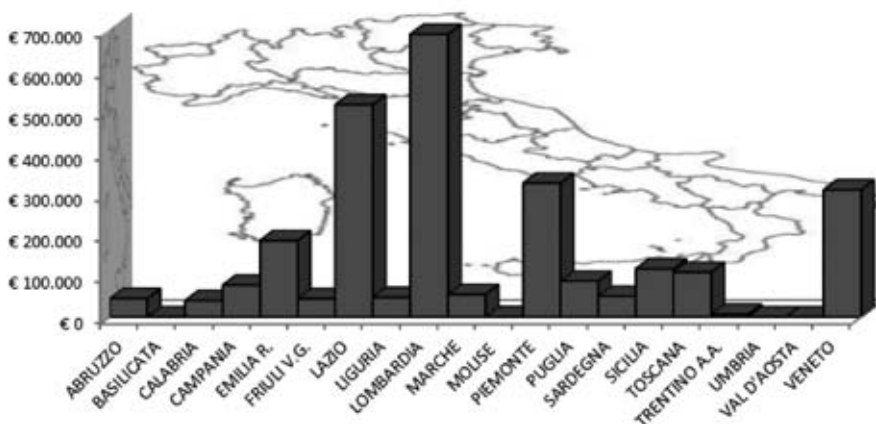
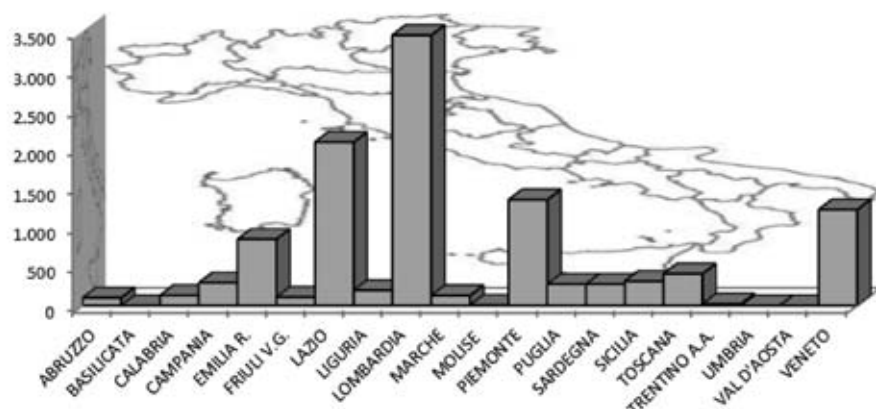


GRAFICO 13. LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 14 E 15. LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



COMPARTO S-A-E

TAB. 10. QUADRO COMPLESSIVO

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori dipendenti	Lavoratori in formazione	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	1	313	174	€ 39.999,99
BASILICATA	0	0	0	€ 0,00
CALABRIA	1	120	12	€ 8.000,00
CAMPANIA	2	63	58	€ 19.296,00
EMILIA R.	2	53	28	€ 14.400,00
FRIULI V.G.	0	0	0	€ 0,00
LAZIO	21	4.859	1.944	€ 337.966,58
LIGURIA	11	929	258	€ 72.490,80
LOMBARDIA	11	2.952	1.353	€ 217.172,82
MARCHE	0	0	0	€ 0,00
MOLISE	0	0	0	€ 0,00
PIEMONTE	33	1.695	1142	€ 268.580,00
PUGLIA	9	2780	689	€ 143.780,00
SARDEGNA	4	269	414	€ 47.826,33
SICILIA	8	546	662	€ 74.914,77
TOSCANA	2	143	190	€ 24.312,20
TRENTINO A.A.	0	0	0	€ 0,00
UMBRIA	7	305	471	€ 65.760,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	24	3.793	1.524	€ 298.774,86

GRAFICO 16. ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

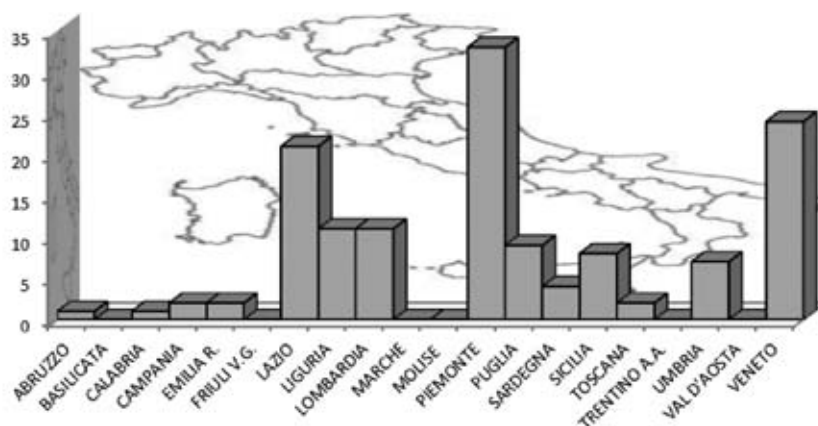
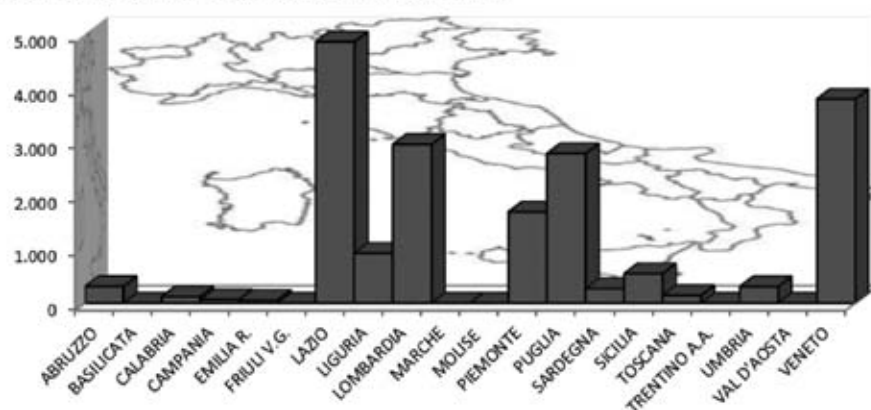
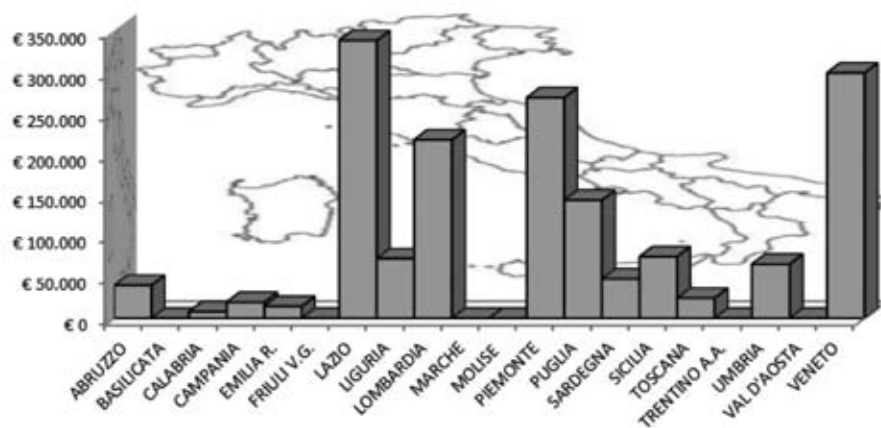
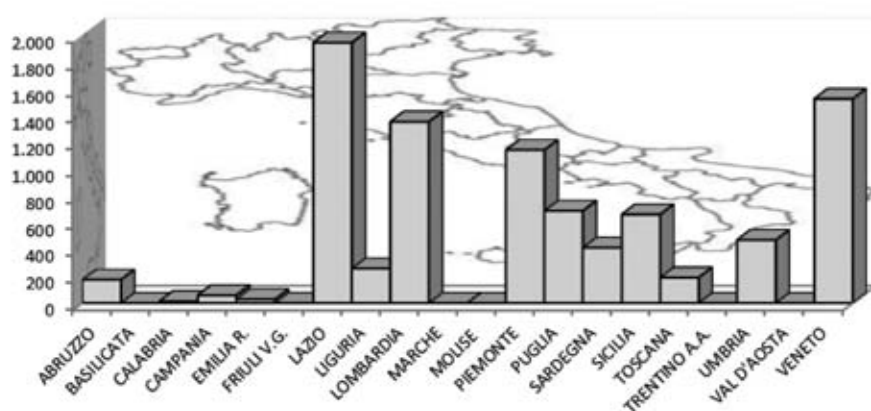


GRAFICO 17. LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 18, 19. LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



COMPARTO ALTRO

TAB. 11 . QUADRO COMPLESSIVO

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori dipendenti	Lavoratori in formazione	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	1	10	8	€ 8.000,00
BASILICATA	0	0	0	€ 0,00
CALABRIA	0	0	0	€ 0,00
CAMPANIA	0	0	0	€ 0,00
EMILIA R.	4	333	174	€ 42.000,00
FRIULI V.G.	0	0	0	€ 0,00
LAZIO	10	877	266	€ 115.290,00
LIGURIA	0	0	0	€ 0,00
LOMBARDIA	1	15	14	€ 6.000,00
MARCHE	0	0	0	€ 0,00
MOLISE	4	93	40	€ 40.000,00
PIEMONTE	1	59	24	€ 8.640,00
PUGLIA	0	0	0	€ 0,00
SARDEGNA	3	93	72	€ 35.900,00
SICILIA	2	28	33	€ 12.000,00
TOSCANA	2	20	16	€ 12.000,00
TRENTINO A.A.	0	0	0	€ 0,00
UMBRIA	16	1066	611	€ 165.360,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	5	206	224	€ 76.080,00

GRAFICO 20. ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

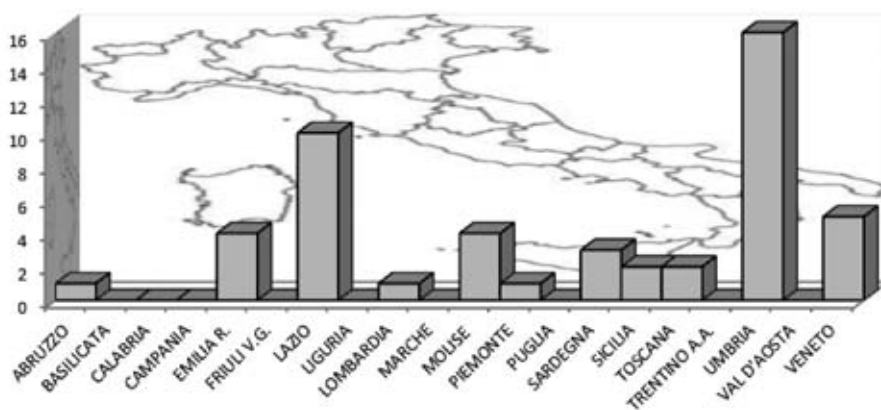
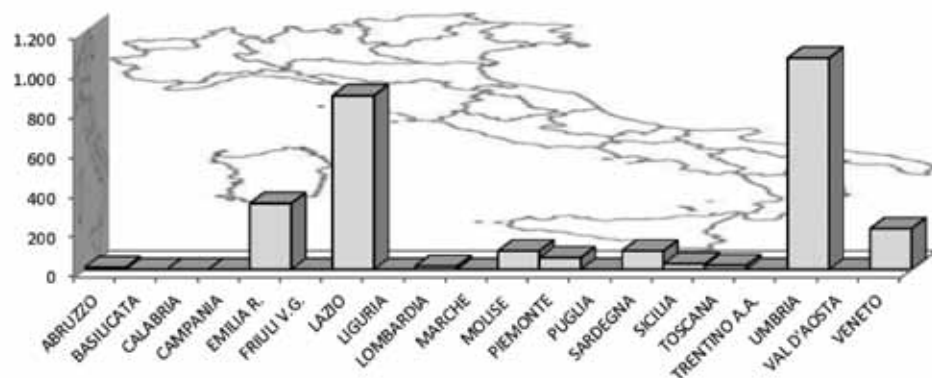
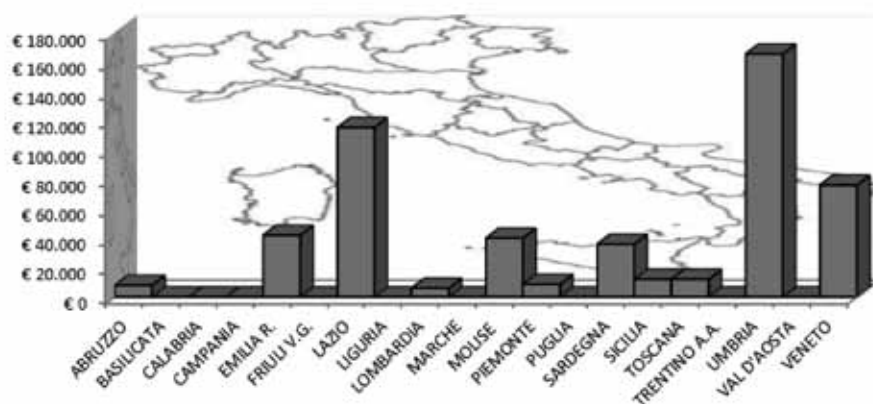
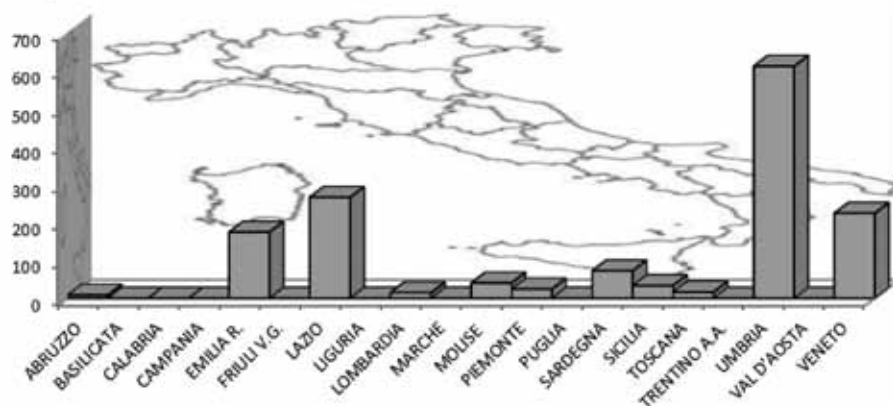


GRAFICO 21. LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 22, 23. LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



MEDIA FIN. FONDER PER LAVORATORE IN FORMAZIONE PER MACRO-AREE**TAB. 12. COMPARTO SCUOLA**

	Fin. Fonder	Lav. in form.	Media fin. Fonder per lav. in form.
NORD	€ 1.607.317,09	7.192	€ 223,49
CENTRO	€ 724.588,68	2.722	€ 266,20
SUD E ISOLE	€ 369.874,34	1.271	€ 291,01
	€ 2.701.780,11	11.185	€ 241,55

TAB. 13. COMPARTO S-A-E

	Fin. Fonder	Lav. in form.	Media fin. Fonder per lav. in form.
NORD	€ 871.418,48	4.305	€ 202,42
CENTRO	€ 468.038,77	2.779	€ 168,42
SUD E ISOLE	€ 293.817,12	1.835	€ 160,12
	€ 1.833.274,37	8.919	€ 205,55

TAB. 14. COMPARTO ALTRO

	Fin. Fonder	Lav. in form.	Media fin. Fonder per lav. in form.
NORD	€ 132.720,00	436	€ 304,40
CENTRO	€ 340.650,00	941	362,01
SUD E ISOLE	€ 47.900,00	105	456,19
	€ 521.270,00	1.482	351,73

LA LINEA 2

LA FORMAZIONE FONDER CONTRO LA CRISI

Ad oggi i piani formativi finanziati da Fonder rivolti ad aziende che versano in una condizione di difficoltà economica e occupazionale sono stati 4, i progetti 21, per un importo complessivo di **€ 116.720**.

I piani hanno riguardato 8 aziende del comparto Altro e una del Comparto Scuola. Ad eccezione dell'ente beneficiario della Scuola (di media dimensione), le aziende sono micro e piccole, e riguardano 2 del settore manifatturiero e 6 del settore costruzioni, ubicate rispettivamente in Liguria e in Emilia Romagna.

La tipologia di piano prevalente è quella aziendale (2 del comparto Altro e uno della Scuola); riscontriamo un unico piano settoriale, il cui importo costituisce il 64% delle risorse finanziate.

I progetti riguardano percorsi formativi rivolti soprattutto all'innovazione e alla competitività delle aziende che oggi versano in stato di crisi.

Complessivamente i lavoratori messi in formazione sono 218 per un totale di 730 ore di formazione.

Tutti i piani hanno avuto la piena condivisione da parte delle organizzazioni sindacali.

Si precisa che la Linea 2 non prevede la valutazione di merito: è a sportello, ossia prevede solo l'ammissibilità formale; una modalità che riconosce l'urgenza e la pressante necessità di formazione delle aziende che versano in stato di crisi.

	Piani	Progetti	Fin. Fonder richiesto	Enti benef.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	1	6	€ 24.000,00	1	60	68	150
S.A.E.	0	0	€ 0,00	0	0	0	0
Altro	3	15	€ 92.720,00	8	115	150	580
Totale	4	21	€ 116.720,00	9	175	218	730

....continua da pag. 22

Ai fini della produzione normativa si prevede, poi, che le parti concorderanno le disposizioni opportune per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso al fine armonizzare la legislazione italiana con le esigenze sottese a tale interesse. Per gli archivi si prevedono intese tra gli organi delle due parti.

L'accordo di Villa Madama del 1984, modificativo dei Patti lateranensi⁴⁷, rappresenta il punto di arrivo di un confronto pluridecennale⁴⁸.

L'articolo 12 dell'Accordo sancisce, infatti, il principio della collaborazione, così innovando l'intero quadro normativo, formatosi con il Concordato del 1929, le disposizioni legislative attuative dello stesso e, soprattutto, la L. 1089/1939, nella quale il ruolo dell'autorità ecclesiastica, come si è visto, è in sostanza ridotto soltanto ad una consultazione non vincolante⁴⁹. Il nuovo assetto delineato dagli articoli 7, 8 e 9, Cost., riceve una significativa attuazione.

Ma vi è di più. Le nuove norme pattizie fanno riferimento all'intero patrimonio storico artistico nel suo insieme e non più a beni culturali atomisticamente considerati; e nel prevedere l'armonizzazione dell'applicazione della legge italiana ai beni appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche con le esigenze religiose, ampliano significativamente l'ambito dell'intervento, non più limitato ai beni destinati al culto, ma esteso a tutti quelli che rivestono tale interesse⁵⁰.

Il bene culturale di interesse religioso si pone così, nell'ottica di entrambe le parti, in una prospettiva convergente di valorizzazione della persona umana, rappresentando il risultato di un duplice apprezzamento, civile e religioso, in un sistema che garantisce l'auto-

⁴⁷ La Corte Costituzionale ha ravvisato nell'articolo 7, Cost., una portata idonea a coprire anche le norme di revisione del Concordato del 1929. Si vedano, in coerenza con i principi tracciati dalla già richiamata fondamentale decisione del 1971, Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Dir. eccles.*, 1989, II, p. 293 e 14 gennaio 1991, n. 13, in *Dir. eccles.*, 1991, II, p. 283 (nota).

⁴⁸ Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense e ratificato con L. 25 maggio 1985, n. 121.

⁴⁹ G. PASTORI, *L'articolo 12 del nuovo Concordato, interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus*, 1989, pp. 77 ss.

⁵⁰ Cfr. G. PASTORI, *L'articolo 12 del nuovo Concordato*, cit., p. 83.

determinazione delle confessioni religiose.

E mentre l'interesse sotteso al bene viene limitato ancora alla liturgia e si rileva la difficoltà di bilanciare adeguatamente i concorrenti interessi, civile e religioso⁵¹, altra dottrina sottolinea, invece, la coerenza dell'interesse religioso posto a base della nuova norma con l'esigenza di favorirne anche la promozione culturale⁵². In particolare, la collaborazione dell'autorità religiosa per la tutela del patrimonio storico e artistico viene ricondotta ai suoi legami con l'identità e la memoria storica della Chiesa cattolica⁵³.

Una parte della dottrina ha messo peraltro in discussione la compatibilità costituzionale dell'articolo 12 dell'accordo di Villa Madama⁵⁴, mentre altro orientamento vi ravvisa l'esito coerente del processo di armonizzazione costituzionale delle norme concordatarie⁵⁵. Se la cultura non può avere in una società pluralista come unico punto di riferimento lo Stato, l'inclusione dei beni in discorso tra le *res mixtae* si pone infatti come coerente e logica conseguenza della rilevanza degli interessi di entrambe le parti⁵⁶.

L'interesse religioso sotteso ai beni in discorso è poi meglio precisato sul piano sistematico attraverso la legislazione attuativa dell'Accordo di revisione del Concordato. L'articolo 16 della L. 20 maggio 1985, n. 222, definisce, infatti, come attività di religione quelle finalizzate al culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana⁵⁷. La portata della definizione è, dunque, più ampia di quella postulata dall'articolo 8 della L. 1089/1939, che è limitata alle esigenze del culto⁵⁸ ed è riferita all'interesse religioso nella sua dimensione globale⁵⁹. Le disposizioni pattizie riguardano l'applicazione della legge statale in materia di beni culturali, non la sua formazione. E ciò consente di fugare ogni dubbio su una pretesa limitazione di sovranità dello Stato, non compatibile con la Costituzione, nella misura in cui la soluzione accolta evita la creazione di un regime differenziato di produzione normativa, ma attiene, invece, all'esercizio dei poteri amministrativi di tutela dei beni in discorso⁶⁰.

⁵¹ G. SARACENI, *Cultura e beni religiosi*, in AA.VV., *Beni culturali e interessi religiosi*, Napoli, 1983, p. 19.

⁵² A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interesse religioso*, Milano, 1993, p. 273.

⁵³ G. DALLA TORRE, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 117.

⁵⁴ P. BELLINI, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in *Dir. eccles.*, 1984, I, pp. 265 ss.

⁵⁵ G. DALLA TORRE, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 117.

⁵⁶ L. SCALERA, *Beni culturali e "Nuovo Concordato"*, cit., p. 74; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Notazioni problematiche*, cit. p. 338.

⁵⁷ CEI, *I beni culturali della Chiesa in Italia*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario CEI*, 1992, pp. 312 s., ove si legge: «La Chiesa, per la celebrazione della liturgia e per l'esercizio della sua missione, ha sempre favorito la creazione di beni culturali, che stimolano una più diretta comunicazione tra i fedeli nella Chiesa e tra la Chiesa e il mondo circostante, promuovendo un arricchimento sia della stessa Chiesa sia delle varie culture.

All'ingente quantità di tali beni culturali di cui l'Italia è ricchissima, alla loro qualità, è da aggiungere l'evoluzione della concezione di patrimonio storico-artistico: è andata emergendo una precisa riflessione teologica sui beni culturali; si è sviluppato il senso della loro funzione, sia per la migliore fruizione in generale sia per la fruizione precipua secondo la natura dei prodotti d'arte e cultura; si è affermata la percezione dell'efficacia di cui i beni culturali sono pregnanti e per il culto e per l'evangelizzazione.»

⁵⁸ L. SCALERA, *Beni culturali e "Nuovo Concordato"*, cit., p. 69; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 406 s.

⁵⁹ C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione*, cit., p. 65.

⁶⁰ C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione*, cit., p. 57; G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo Concordato*, cit., p. 84.

Incongrua appare, invece, la limitazione della portata della norma di cui all'articolo 12 dell'accordo del 1984 ai soli beni appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche⁶¹, seppur temperata dal riferimento alle istituzioni - ossia a soggetti non riconosciuti dal diritto civile - oltre che agli enti (riconosciuti in sede civile). La limitazione è sicuramente da ascrivere alla preoccupazione di non discostarsi eccessivamente sul punto dall'impianto dell'articolo 8, L. 1089/1939, anche se il nostro ordinamento non è scevro di ipotesi nelle quali il regime del bene di interesse religioso prescinde dalla sua appartenenza ad un ente ecclesiastico⁶².

In attuazione dell'articolo 12 dell'accordo di revisione del Concordato, demandata ad una commissione paritetica, istituita il 13 febbraio 1987, vengono in un primo tempo elaborate delle bozze che prevedono ai vari livelli gerarchici conferenze di programma e di servizi per l'attuazione della normativa statale in materia. Dopo le critiche suscitate da esse⁶³, vengono elaborate ulteriori soluzioni, confluite nel testo definitivo dell'intesa del 13 settembre 1996⁶⁴, consistenti nella previsione di riunioni finalizzate a definire i programmi d'intervento alle quali l'amministrazione statale invita l'autorità ecclesiastica - opportunamente vengono individuati ai vari livelli gli organi competenti per ciascuna delle due parti - per una reciproca informazione e per consentire agli organi statali di acquisire le necessarie valutazioni sulle esigenze religiose. L'articolo 3 dell'intesa ipotizza anche accordi tra le parti ai fini organizzativi e finanziari degli interventi.

L'intesa non pone in discussione evidentemente l'esclusività della competenza civile nell'emanazione dei provvedimenti di tutela, evitando forme di co gestione⁶⁵, ma segna il definitivo superamento del sistema unilaterale di cui all'articolo 8 L. 1089/1939⁶⁶.

Di particolare rilievo ai fini dell'esercizio dei poteri amministrativi è l'articolo 6 dell'intesa, il quale stabilisce che «a norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.» L'articolo 8 dello stesso testo, inoltre, prefigura intese stipulate con le regioni e gli altri enti autonomi territoriali.

Molto articolato, a ragione della molteplicità di situazioni da regolare, è il contenuto dell'altra intesa, dedicata alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche⁶⁷, nella quale si prevedono interventi a carico di entrambe le parti con accordi specifici e l'impegno ad una reciproca informazione in merito agli indirizzi da intraprendere.

⁶¹ G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo Concordato*, cit., p. 83; F. PETRONCELLI HÜBLER, *I poteri dell'autorità ecclesiastica*, pp. 25 s.

⁶² Si veda, ad esempio, l'articolo 831, c.c.

⁶³ P. BELLINI, *Il patrimonio artistico ecclesiastico*, cit., p. 495; L. GUERZONI, *Nuovo Concordato e beni culturali*, cit., p. 139. Diversamente C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione*, cit., pp. 68 s.

⁶⁴ Dichiarata esecutiva con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571.

⁶⁵ G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato alla recente intesa*, in *Vita e pensiero*, 1997, pp. 500 ss.

⁶⁶ F. PETRONCELLI HÜBLER, voce *Beni culturali, II, beni ecclesiastici*, cit., p. 5.

⁶⁷ Resa esecutiva con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189.

Le intese stipulate dallo Stato con le altre confessioni religiose, di cui all'articolo 8, terzo comma, Cost., evidenziano un analogo orientamento ad estendere l'ambito dei beni di interesse comune da tutelare, prevedendo anche, talvolta, l'istituzione di commissioni paritetiche, come nel caso di quelle intervenute con l'Unione delle Comunità israelitiche, con la Chiesa Valdese e con la Chiesa Evangelica Luterana. In altre intese è invece sancito solo l'impegno in via generale a collaborare per la tutela del patrimonio storico e artistico.

Per esigenze di sintesi, ci limitiamo qui a rinviare alle disposizioni pertinenti alla materia in esame, contenute in tali intese, che si richiamano in ordine cronologico:

- L. 11 agosto 1984, n. 449. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.*

- L. 22 novembre 1988, n. 516. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.*

- L. 22 novembre 1988, n. 517. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra Stato e le Assemblee di Dio in Italia.*

- L. 8 marzo 1989, n. 101. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.*

- L. 12 aprile 1995, n. 116. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).*

- L. 29 novembre 1995, n. 520. – *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).*

- *Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia.*

- *Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana.*

Sulla base dell'accordo di revisione del concordato e delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, Cost. gli enti ecclesiastici, come ogni altro soggetto privato, ai quali appartengono beni culturali di interesse religioso, assumono nel nostro ordinamento, in coerenza con l'articolo 41, Cost., la posizione di soggetti "funzionalizzati" che collaborano con i poteri pubblici per perseguire i fini indicati dalla Costituzione mediante accordi che tutelano la specificità degli interessi sottesi nella materia⁶⁸.

Il decentramento di competenze a livello regionale ha poi inciso ulteriormente nella materia in esame.

L'articolo 154 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁶⁹ ha istituzionalizzato la scelta di puntare sulla valorizzazione del patrimonio culturale a livello locale prevedendo la costituzione in ciascuna regione a statuto ordinario di una commissione di tredici membri, uno dei quali designato dalla conferenza episcopale regionale con il compito di predisporre un piano pluriennale di valorizzazione e promozione.

⁶⁸ Sulla concezione "funzionalizzata" della proprietà privata nella Costituzione, cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, pp. 284 ss.

⁶⁹ Il decreto legislativo n. 112/1998 è stato emanato ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, la quale in attuazione del principio di sussidiarietà operava un massiccio trasferimento di competenze a regioni ed enti locali con riguardo, per quanto qui interessa, alla promozione dello sviluppo delle comunità locali, ferma restando, tra l'altro, la riserva allo Stato delle competenze in materia di tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico (cfr. articoli 2 e 3 della L. 59/1997).

Il citato decreto legislativo opera peraltro il trasferimento delle competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali sulla base della riserva allo Stato dei compiti di tutela, riserva che viene, per giunta, ridefinita nello stesso decreto, in termini assai ampi, cosicché le commissioni regionali di cui all'articolo 154, D.lgs. 112/1998, non sembrano godere dal legislatore di un adeguato ambito di operatività. In sostanza, in tale normativa viene accolta una logica che si fonda sulla necessaria assegnazione allo Stato dei compiti di tutela, non considerando che essa non può essere efficiente se prescinde dal governo del territorio a livello locale⁷⁰.

Nondimeno, l'importanza dell'intervento legislativo del 1998, per quanto qui interessa, sia pur con il forte limite rappresentato dalla riserva allo Stato dei compiti di tutela, appare risiedere nella rilevanza dell'interesse locale, che pone la necessità di strumenti di raccordo tra Stato e Chiesa, nonché nel trasferimento di competenze, che viene operato in via generale con il recepimento anche in questa sede del principio di leale collaborazione tra le due parti⁷¹.

Vanno quindi segnalate sempre, quali strumenti attuativi del principio di collaborazione sancito nell'accordo di revisione del concordato, le intese tra le regioni e le conferenze episcopali regionali per la valorizzazione del patrimonio⁷².

Tali iniziative rappresentano un significativo momento di crescita della società civile, superando la logica dell'amministrazione statale decentrata con l'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale⁷³.

⁷⁰ M. CAMMELLI, *Beni ed attività culturali di interesse religioso*, in AA.VV., *Le competenze nelle materie di interesse ecclesiastico dopo il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, a cura di R. BOTTA, Torino, 2001, pp. 165 ss.

⁷¹ S. BORDONALI, *Beni ed attività culturali di interesse religioso*, in AA.VV., *Le competenze nelle materie*, cit., pp. 171 ss.

⁷² Si segnalano: *Intesa tra Regione Toscana e Conferenza Episcopale Toscana (CET) per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico*, 18 dicembre 1992, in *Gazzetta ambiente*, 178-179; *Protocollo d'intesa fra la Regione dell'Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni e servizi culturali ecclesiastici*, in *Gazzetta ambiente*, 180-181; *Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta sul patrimonio culturale di proprietà degli enti ecclesiastici*, 15 ottobre 1994, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, III (1995), n. 2, 539-540; *Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale della Calabria concernente i beni monumentali e artistici di proprietà degli Enti Ecclesiastici*, giugno 1996, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, V, (1997), n. 2, 514-516; *Intesa tra l'Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche*, 11 giugno 1997, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VI (1998), n. 2, 496-501; *Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*, 30 marzo 1998, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VII (1999), n. 2, 468-470; *Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici*, 1° giugno 1999, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VIII (2000), n. 2, 545-547; *Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale Marchigiana per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*, 18 ottobre 1999, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VIII (2000), n. 2, 556-558; *Protocollo d'intesa circa la fruizione dei beni culturali ecclesiastici tra il Presidente della Regione Umbria e il Presidente della Regione Ecclesiastica Umbria*, 12 gennaio 2000, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VIII (2000), n. 2, 587-589.

⁷³ F. PETRONCELLI HÜBLER, *Beni culturali: II, beni ecclesiastici*, cit., p. 4.

La divaricazione tra le funzioni di tutela riservate allo Stato e quelle assegnate alle regioni a statuto ordinario in materia di valorizzazione dei beni culturali, trova, infine, più compiuta realizzazione con la nuova formulazione degli articoli 117 e 118, Cost., di cui alla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione della quale, sulla base della legge delega 6 luglio 2002, n. 137, è stato poi redatto il Capo II del Titolo II del codice dei beni culturali, dedicato alla valorizzazione dei beni culturali⁷⁴.

6. La definizione di bene culturale di interesse religioso contenuta nell'articolo 19 del T.U. 490/1999 e nell'articolo 10 del codice dei beni culturali

Il T.U. 490/1999 porta infine a compimento sul piano della legislazione ordinaria questa complessa evoluzione normativa, in attuazione alla delega di cui all'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, coordinando sul piano formale e sostanziale le norme vigenti. In tal modo, si realizza l'adeguamento della legge fondamentale in materia di beni culturali di interesse religioso al dettato costituzionale e alla successiva normativa pattizia. La categoria enunciata nell'articolo 19 del T.U. è infatti individuata sotto il profilo della rilevanza dell'interesse culturale che i beni in discorso rivestono, sulla base delle classificazioni tipologiche di cui agli articoli 2, 3 e 4⁷⁵, limitando peraltro l'area della tutela ai beni provvisti di materialità⁷⁶. I soggetti ai quali appartengono tali beni sono pubblici o privati. Si traslascia di specificare nella nuova normativa la collocazione degli enti ecclesiastici, i quali vengono poi inclusi, sul piano interpretativo, tra quelli privati. Ma è soprattutto la rilevanza attribuita all'interesse religioso a connotare in termini di novità questa disposizione, con la quale vengono recepite le definizioni accolte anche a livello internazionale⁷⁷. La nuova norma, inoltre, tiene nel debito conto le competenze trasferite alle regioni. L'interesse religioso "connota" i beni appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Evidenti sono le differenze tra la nozione di cui alla L. 1089/1939, che fa riferimento alle cose appartenenti ad enti ecclesiastici (non sono qui menzionate le altre "istituzioni"), per le quali occorre procedere d'accordo con le autorità ecclesiastiche solo per esigenze di culto e non anche per gli altri profili che possono connotare l'interesse religioso. Significativamente, invece, il comma 2 della nuova disposizione richiama le intese attuative del nuovo Concordato e quelle concluse con le altre confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, Cost., che devono ora essere osservate non solo con riguardo alle esigenze del culto, ma per il perseguimento di un più ampio interesse religioso. Il bene culturale appartenente all'ente o all'istituzione ecclesiastica rileva nella nuova normativa quando riveste un interesse religioso, a ragione di questo stesso

⁷⁴ Per un'ampia disamina, cfr. P. CARPENTIERI, *Commento al Capo I del Titolo II*, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali*, cit., pp. 478 ss.

⁷⁵ La scelta classificatoria supera i pregressi tentativi di una diversa definizione del bene culturale. Cfr. M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 6.

⁷⁶ M. CAMMELLI, *La semplificazione normativa alla prova: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, Bologna, 2000, p. 21.

⁷⁷ Cfr., ad esempio, *Raccomandazione per la tutela dei beni culturali mobili*, UNESCO, Parigi, 1978; *Atti della Conferenza mondiale UNESCO sulle politiche culturali*, Città del Messico, 1982; *Risoluzione 916 (1989) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa*.

In dottrina, si veda F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in AA.VV., *Religioni e sistemi giuridici*, Bologna, 1997.

interesse, nella sua totalità, e non soltanto per la necessità di assicurare lo svolgimento del culto. L'interesse collettivo alla fruizione del bene culturale viene così coniugato con quello della comunità dei credenti, che attiene al fattore religioso in un'ottica non più antagonista rispetto allo Stato, ma di valorizzazione della persona umana⁷⁸. La stessa tutela viene accordata alle altre confessioni religiose, sulla base delle esplicite previsioni contenute nei due commi dell'articolo 19 del Testo Unico 1089/1939, in perfetta aderenza al primo comma dell'articolo 8, Cost. Il vigente articolo 9 del codice dei beni culturali e del passaggio sanziona, da ultimo, il risultato di questa evoluzione legislativa riproducendo nella sostanza e con minime modifiche di *drafting* normativo, la formulazione di cui alla L. 1089/1939. Tale formulazione, a sua volta, coincide con quella dell'intesa attuativa dell'articolo 12 dell'accordo di Villa Madama, per quanto concerne l'adozione della categoria "beni culturali di interesse religioso". Problematica appare la rilevanza delle regole procedurali sancite nell'intesa tra lo Stato e la Chiesa richiamata dall'articolo 9 del codice. Sembra preferibile affermare che si è in presenza di regole finalizzate ad integrare la fase istruttoria dei provvedimenti amministrativi per rendere ancor più efficiente la ponderazione degli interessi sottesi ai beni in discorso nell'esercizio delle potestà amministrative che restano, peraltro, integralmente conservate all'autorità civile, così come resta integra, d'altro canto, l'autodeterminazione degli enti della Chiesa sugli stessi beni.

È soltanto nel caso dei beni destinati al culto che si avverte, sul piano attuativo dei provvedimenti, un rilievo maggiore per le determinazioni provenienti dalla parte ecclesiastica. Indubbiamente, la necessità di mantenere integre le competenze statali ha limitato fortemente l'ambito operativo dell'intesa, cosicché il valore principale del recepimento della nozione di interesse religioso va apprezzata soprattutto sul piano del diritto sostanziale, nella misura in cui il dettato normativo esprime il valore globale del bene di interesse religioso e sottolinea la molteplicità e complessità degli interessi che vi sono sottesi e che l'autorità amministrativa è chiamata a ponderare in sede provvedimentale.

Parimenti significativo è l'articolo 6 dello stesso testo pattizio, il quale sancisce che i provvedimenti amministrativi concernenti i beni in esame sono assunti previa intesa con l'ordinario diocesano. Tale previsione è indubbiamente utile al fine di precisare la portata della norma di cui all'art. 8, L. 1089/1939, poi trasfusa nelle citate disposizioni del codice e del testo unico, rispetto alle conclusioni interpretative, assai riduttive, alle quali, come si è già detto, era pervenuta la giurisprudenza in precedenza. In particolare, può ritenersi che la rilevanza delle procedure delineate nell'intesa richiamata dall'articolo 9 del codice, potrebbe cogliersi con riferimento alle competenze statali a fini di conservazione in sede di definizione delle priorità sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità ecclesiastica. Ai fini circolatori, poi, l'autorizzazione alle alienazioni da parte di enti ecclesiastici dovrebbe essere valutata anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla stessa autorità. In questo senso, merita di essere evidenziata la disposizione di cui all'articolo 5 dell'intesa del 1996, la quale così dispone:

«5. 1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per

⁷⁸ F. PETRONCELLI HÜBLER, voce *Beni culturali*, II, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 7.

quanto previsto dal precedente art. 2.

2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all'ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.»

Il 26 gennaio 2005 è stata sottoscritta una nuova intesa, applicabile ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, mentre per i beni archivistici resta in vigore l'intesa del 2000⁷⁹. La nuova intesa persegue il fine di adeguare la normativa pattizia alle disposizioni del codice dei beni culturali ed al nuovo regime delle competenze regionali⁸⁰, opportunamente richiamate nel preambolo del testo, pur restando ancorata all'impostazione dell'intesa del 1996⁸¹.

Ancora una volta si segnala la mancata definizione di specifici criteri operativi che dovrebbero governare l'attuazione dell'intesa, malgrado la significativa soluzione organizzativa rappresentata dall'istituzione dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso⁸². Nondimeno, vengono riconfermati il principio della collaborazione unitamente a quello della programmazione. Restano pressoché invariati nella nuova intesa, rispetto al testo precedente, gli articoli 2, 3, 4 e 7.

L'intesa si articola sui seguenti punti di cui all'articolo 2:

a) inventario e catalogazione dei beni quale necessario strumento conoscitivo e presupposto di ogni altra iniziativa⁸³;

b) salvaguardia della collocazione dei beni in discorso nel luogo originario o in quello di attuale conservazione;

c) affidamento dell'esecuzione degli interventi di restauro a personale qualificato;

d) garanzia della sicurezza dei beni, accesso alla visita degli stessi.

L'intesa del 2005 individua in maniera articolata una serie di ipotesi nelle quali per gli interventi statali in merito ai beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica si fa ricorso al modello dell'accordo⁸⁴. L'articolo 1, comma 4, prevede, ricalcando

⁷⁹ Resa esecutiva con D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78.

⁸⁰ V.M. SESSA, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in G. LEONE, A.L. TARASCO, a cura di, *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2006, p. 88.

⁸¹ C. CARDIA, *Lo spirito della nuova intesa*, in www.olir.it, novembre 2005, p. 6.

⁸² C. CARDIA, *Lo spirito della nuova intesa*, in www.olir.it, novembre 2005, p. 3; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, QDPE, 2005, p. 195.

⁸³ Si segnalano a tal riguardo anche il D.M. 25 gennaio 2005, che detta i criteri per la verifica dell'interesse culturale dei beni degli enti senza scopo di lucro, nonché l'accordo tra il Dipartimento beni culturali e paesaggistici del Ministero competente e la Conferenza episcopale italiana, ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici in data 8 marzo 2005.

⁸⁴ Cfr. sui vari aspetti dell'intesa del 2005:

F. MARGIOTTA BROGLIO, *Art. 9 Beni culturali di interesse religioso*, in M. CAMMELLI, a cura di, *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2007, pp. 93 ss.; A. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in www.aedon.mulino.it, 2006, n. 1, pp. 3 ss.; A. CROSETTI e D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, 2009, pp. 43 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2009, pp. 380 ss.; L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali*, RTDP, 2001, pp. 651 ss.; M. BASILE, *Rapporti fra soggetti pubblici e privati a fini di valorizzazione di beni culturali*, EDT, 2004, p. 249.

l'accordo precedente, riunioni periodiche per la predisposizione di un sistema di tutela e fruizione. Sempre sulla scia dell'intesa precedente, l'articolo 5 conferma la regola procedurale della prestazione all'autorità civile delle richieste di autorizzazione per i singoli interventi a cura del vescovo diocesano, così chiamato a svolgere una funzione valutativa e di selezione delle priorità. L'articolo 4, ancora, riconferma la regola della reciproca informazione. L'articolo 2, comma 5, prevede, inoltre, una procedura per la composizione dei conflitti a livello periferico tra le due parti. Gli accordi veri e propri sono, invece, previsti nell'articolo 3 dell'intesa, per interventi ed iniziative comuni sia a fini organizzativi che finanziari. Sono previste regole per le attività che incidono sul culto, quali scavi archeologici (articolo 6, comma 2), trasferimento di beni mobili in altro sito (articolo 6, comma 4), conservazione e restauro di beni in caso di terremoti e calamità (articolo 6, comma 5) e così per l'autorizzazione civile agli interventi di adeguamento dei luoghi di culto alle esigenze della liturgia. Di qui il rilievo della categoria dei beni culturali di interesse religioso, la quale sulla base delle intese assume caratteristiche sue proprie, in quanto regolata da una disciplina specifica⁸⁵. Non certamente a caso si evitano nella nuova intesa espliciti riferimenti alle regole procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, nella quale, come è noto, sono disciplinate la partecipazione del privato al procedimento e l'accordo procedimentale. Tale omissione non esclude la possibilità di rintracciare in questa legge, in via residuale, le regole per la negoziazione tra le parti. Ma la cooperazione tra le due parti è prevista dagli strumenti pattizi ai quali rinvia un principio costituzionale, con la duplice conseguenza che tali regole hanno una valenza ben maggiore di quelle di cui alla L. 241/90 e che l'autorità ecclesiastica nelle materie che qui interessano non può essere assimilata alla posizione di qualsiasi privato⁸⁶. Di qui il mancato richiamo delle suddette regole. Nello stesso tempo, il modulo dell'accordo, come configurato nella nuova intesa e nella sua pratica attuazione, lascia immutate per lo Stato le sue potestà autoritative⁸⁷. Nella giurisprudenza amministrativa più recente, infatti, la mancanza di un accordo con l'autorità ecclesiastica, prodromico all'adozione del provvedimento, se non sollecitato dall'autorità civile, rappresenta senz'altro un vizio del provvedimento emanato, purché si tratti di bene destinato al culto e risulti concretamente pregiudicata tale destinazione⁸⁸. Ma la giurisprudenza limita poi la portata dell'accordo, precisando che, quando la cooperazione con la parte ecclesiastica è stata richiesta, ma non si è pervenuti all'accordo, il provvedimento successivamente adottato è comunque valido, purché l'autorità civile abbia nelle sue valutazioni rispettato il fine di culto⁸⁹. Il modulo procedimentale dell'accordo con l'autorità ecclesiastica, nelle pronunce giurisprudenziali,

⁸⁵ La giurisprudenza amministrativa sottolinea la specialità degli accordi nella materia in esame rispetto alle regole generali, sulle quali, pertanto, esse prevalgono. Cfr. TAR Basilicata, Potenza, 29 aprile 2003, n. 376, in *Dir. eccles.*, 2003, 289.

⁸⁶ N. GULLO, *Beni culturali di interesse religioso*, in AA.VV., *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, II edizione, Milano, 2012, p. 111.

⁸⁷ TAR Trentino Alto Adige, Trento, 13 giugno 2005, n. 172, in www.regione.taa.it/tar.tn.it/pdf/sent200500172.pdf.

⁸⁸ TAR Basilicata, Potenza, 29 aprile 2003, n. 376, in *Dir. eccles.*, 2003, 289; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 13 giugno 2005, n. 172, in www.regione.taa.it/tar.tn.it/pdf/sent200500172.pdf; Corte dei Conti, Sicilia, sez. giur., 8 gennaio 2008, n. 63, in *Riv. Corte Conti*, 2008, I, 147 (s.m.).

⁸⁹ TAR Toscana, 17 aprile 1989, n. 146, in *TAR*, 1989, I, 2459, che riproduce, delimitandone meglio la portata, l'orientamento già assunto con riferimento alla L. 1089/1939, da *Cons. St.*, VI sez., 7 marzo 1950, n. 73, in *Foro amm.*, 1950, I, pp. 212 ss., già citata in precedenza.

trova sempre e soltanto applicazione con riferimento a beni appartenenti ad enti ecclesiastici destinati al culto⁹⁰, mentre non risultano orientamenti riferibili ai beni di interesse religioso appartenenti all'autorità ecclesiastica ma non destinati al culto, i quali pure sono contemplati nell'intesa del 2005. Va, peraltro, sottolineato come l'ambito operativo degli accordi tra le due parti concerne soltanto i provvedimenti finalizzati alla conservazione, tutela e fruizione del bene di interesse religioso, una volta che lo Stato ne abbia accertato con la propria autonoma determinazione la culturalità. In questa prima fase, infatti, come affermato dalla giurisprudenza nel vigore della L. 1089/1939, non è richiesto alcun accordo⁹¹. Parimenti non necessita di previo accordo l'esercizio di poteri repressivi⁹².

⁹⁰ Numerose decisioni individuano ipotesi di provvedimenti emanati per i beni in discorso, ma non soggetti a previo accordo, non essendo incise le esigenze del culto. Cfr. Cons. St., VI, 12 maggio 1954, n. 338, in *Cons. St.*, 1954, I, 604; Cons. St., VI, 15 marzo 1983, n. 115, RG ED, 1983, I, 471, in materia di misure di tutela di un palazzo destinato ad abitazione; TAR Abruzzo, L'Aquila, 17 luglio 1998, n. 666, in *TAR*, 1998, I, 3781, in materia di nulla osta all'esecuzione di lavori nel muro di cinta della casa canonica; TAR Campania, Napoli, IV, 1° luglio 2009, n. 3623, in www.giustizia-amministrativa.it, in materia di parcheggio seminterrato nei pressi di un edificio di culto.

⁹¹ Cons. St., sez. VI, 7 marzo 1950, n. 73, in *Foro amm.*, 1950, I, pp. 212 ss.; Cons. St., sez. VI, 12 maggio 1954, n. 338, in *Cons. St.*, 1954, I, pp. 604 ss.

⁹² TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 settembre 1981, n. 909, in *TAR*, 1981, I, pp. 3026 ss.; Cons. St., sez. IV, 15 marzo 1983, n. 115, in *Riv. giur. edilizia*, 1983, I, pp. 471 ss.

Nicola Galotta



Salute e sicurezza sul lavoro – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per imprese che occupano fino a 50 lavoratori: obblighi e opportunità derivanti dal Decreto Interministeriale 30/11/2012

Il 30 novembre 2012 il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Interno hanno decretato l'utilizzo delle procedure standardizzate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

L'emanazione di questo decreto rende **invalidi tutte le autocertificazioni** sostitutive al documento di valutazione dei rischi, fatte dai datori di lavoro di imprese con **meno di 10 lavoratori** e dà la possibilità ai datori di lavoro di **imprese fino a 50 lavoratori di adottarle facoltativamente come semplificazione** del loro documento di valutazione dei rischi.

Le procedure standardizzate approvate il 30 novembre 2012 (scaricabili dal sito www.agidae.it nell'area dedicata agli associati: Normativa -> Sicurezza -> Valutazione rischi), attraverso lo "schema della procedura standardizzata" (pagg. 3 e 4), sintetizzano tutti i passi logici e le azioni necessarie alla valutazione dei rischi. Inoltre, per ogni passo indicano il modulo da compilare come esito della valutazione. L'insieme di tutti i moduli compilati costituirà il documento di valutazione dei rischi finale.

Il paragrafo "istruzioni operative" (pag. 6) illustra in dettaglio tutti i passi e le azioni da compiere e fornisce indicazioni pratiche per compilare i moduli finali.

In coda (da pagina 12 in poi), c'è lo schema del documento di valutazione dei rischi finale. Si tratta di un insieme di moduli (formulari) precompilati, con spazi da riempire con le informazioni riferite alla propria impresa e con alcune scelte da indicare (attraverso una crocetta).

In base alle proprie esigenze, è possibile stampare il documento, compilarlo direttamente e firmarlo oppure trasformarlo in un documento word, completarlo, stamparlo e firmarlo.

E' importante ricordare che, in base al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. (art. 17), il datore di lavoro ha l'obbligo non delegabile di compiere la valutazione di tutti i rischi inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

La mancata presenza del DVR comporta una sanzione molto alta: da tre a sei mesi di reclusione o ammenda da € 2.500 ad € 6.400.

In generale, il documento di valutazione dei rischi dev'essere redatto secondo i principi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m., che enuncia principi e contenuti di massima, ma lascia libero il datore di lavoro sulle modalità e sulla forma con cui redigere il DVR. Questa libertà, che dovrebbe essere un vantaggio, nella pratica quotidiana si trasforma in difficoltà oggettiva da parte della maggioranza dei datori di lavoro, che seppur formati, vista la complessità e competenza specifica del lavoro, affidano l'incarico della valutazione dei rischi ad un professionista esterno.

Tale prassi, oltre ad essere onerosa, non esime il datore di lavoro dalla responsabilità prevista dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.

Il documento di valutazione dei rischi, inoltre, necessita di aggiornamenti periodici sia in base ad eventuali mutamenti del processo di lavoro o delle caratteristiche strutturali degli ambienti lavorativi, sia in base all'evoluzione del piano di miglioramento della sicurezza adottato ed al variare dell'organigramma della sicurezza (tra cui il servizio di prevenzione e protezione).

Con l'articolo 29 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. il legislatore pensò di agevolare i datori di lavoro di piccole e medie imprese prescrivendo l'utilizzo di procedure standardizzate o semplificate obbligatorie per imprese con meno di dieci lavoratori e opzionali per le imprese con meno di cinquanta lavoratori.

Nonostante la prescrizione di legge del 2008, il legislatore aveva rimandato la definizione delle procedure semplificate entro il 30 giugno 2012. Nell'attesa di varare le procedure semplificate, il legislatore aveva autorizzato i datori di lavoro delle imprese con meno di dieci lavoratori a redigere un'autocertificazione sostitutiva nella quale si attesta l'esecuzione dell'attività di valutazione dei rischi e l'esito conseguente. Tutte le altre imprese, invece, avrebbero dovuto applicare la procedura normale in base a quanto previsto dall'articolo 28 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.

Dopo quattro anni dall'applicazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m., con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, il "buco legislativo" viene colmato con l'emanazione delle procedure standardizzate.

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (4 febbraio 2013).

Dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (4 maggio 2013), come previsto dal precedente decreto n. 57 del 12 maggio 2012, le autocertificazioni della valutazione dei rischi fatte da datori di lavoro di imprese con

organico fino a 10 lavoratori perdono di validità. In altre parole, entro il maggio 2013 bisognerà aver trasformato l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) effettivo che rileva tutti i rischi, definisce i criteri utilizzati, individua le misure per ridurli o eliminarli e la loro programmazione nel tempo. Ovviamente, quest'obbligo non si applica ai datori di lavoro che, rinunciando all'autocertificazione, sono già dotati di un effettivo DVR.

Il DVR deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per tutte le aziende con più di 10 lavoratori non cambia nulla poiché l'obbligo di redigere il DVR è esistente dal 1994.

Tuttavia, le procedure standardizzate potrebbero essere prese in considerazione anche dai datori di lavoro di imprese con meno di 50 lavoratori che già dispongono di un DVR effettivo nel momento in cui abbiano la necessità di aggiornarlo o di rivederne sostanzialmente la redazione. In questo caso potrebbero passare allo schema proposto dalle procedure standardizzate in modo da gestire la valutazione, la redazione del documento e i successivi aggiornamenti senza ricorrere a tecnici esterni.

Infine, si ricorda che la valutazione dei rischi ed il conseguente DVR è requisito essenziale per poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/2001 e sentenza della Corte di Cassazione n. 5241/2012) e che l'assenza del DVR è una grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento per la sospensione dell'attività imprenditoriale.



Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili (Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5/10/2012)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

VISTO l'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

VISTO, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato articolo 24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che indica, come azione prioritaria, l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e che ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

VISTO il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";

VISTO l'articolo 13, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

RITENUTO, pertanto, al fine di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il Fondo di cui al suindicato articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne;

DECRETA:

Art. 1

1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (d'ora in avanti Fondo).

Art. 2

1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'articolo 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto - sono individuati come segue:
 - a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite all'INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Art. 4

1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevato:

- a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
- b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013.

Art. 5

- 1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all'articolo 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2.
- 2. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
- 3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogate all'INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.

Roma, 5 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

¹ Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5/10/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 17/10/2012.



I vouchers. Esperienze formative uniche



*Siamo alla fine del 2012, un anno così laborioso e intenso, nel quale abbiamo investito non solo in formazione e in sviluppo delle competenze, ma anche nella costruzione di rapporti personalizzati con gli istituti, basati sulla **collaborazione** e sulla **fiducia**.*

Rafforzare le conoscenze e le competenze dei lavoratori in un processo continuo e permanente è, infatti, una delle priorità fondamentali che Agidae Labor persegue dal 1997. Il suo ruolo è sempre stato quello di stimolo della domanda formativa, attraverso un'offerta aggiornata e di qualità, capace di rispondere alle esigenze degli istituti.

Ma nel 2012 è successo qualcosa di più. Lo strumento dei vouchers, che Fonder ha messo a disposizione per dare impulso alla formazione, ha permesso alla domanda formativa di esprimersi in tutte le sue specificità e diversità.

L'avviso 2012 sui vouchers ha, infatti, favorito la progettazione di percorsi formativi innovativi in grado di rafforzare

le competenze e le conoscenze di tanti lavoratori di scuole e istituti socio-assistenziali.

*Uno dei fatti più interessanti riscontrati quest'anno è stata la crescita di richiesta formativa proveniente "dal basso". Se il primo avviso voucher è del 2011, è nel 2012 che la **domanda formativa** si è **consolidata**, dopo che le persone hanno avuto occasione di sperimentare l'utilità della formazione firmata Agidae Labor.*

In molti casi, dopo la prima occasione in cui hanno potuto sperimentare direttamente l'efficacia dei vouchers, le stesse persone hanno richiesto all'istituto dove lavoravano di attivare nuovi corsi.

In altri casi, la domanda formativa era così difficilmente riconducibile a un'offerta di corsi tradizionale che l'istituto ha richiesto ad Agidae Labor un'attività progettuale personalizzata.

I dati parlano da soli.

Nell'ultimo anno, attraverso i vouchers, sono stati organizzati **più di 40 corsi on demand**, ovvero corsi ad hoc, attivati su richiesta specifica da parte di un associato.

FORMAZIONE FINANZIATA 2012		
Finanziamento	N° corsi	N° partecipanti
Avviso 01/2012 Fonder (piani formativi)	24	421
Avviso 02/2012 Fonder (vouchers)	41	570
Totale	65	991

I corsi hanno toccato le tematiche più disparate: dalla sicurezza alla comunicazione, dal carisma ai nuovi modelli pedagogici, dalla lingua spagnola alla lettura espressiva.

Abbiamo potuto rispondere a nicchie di fabbisogni formativi così come siamo riusciti ad erogare formazione obbligatoria entro i tempi previsti dalla normativa.

Certamente gli elementi rilevanti del 2012, oltre l'ampliamento dell'offerta formativa, sono stati proprio l'innovatività e la flessibilità che i vouchers hanno portato al sistema nel suo complesso.

L'innovatività la ritroviamo nel fatto che Agidae Labor ha potuto personalizzare ogni percorso formativo, intercettando bisogni formativi peculiari e individuando contenuti e modalità didattiche rispondenti alle specifiche esigenze dei corsisti.

Flessibilità in quanto gli istituti sono stati facilitati nell'accedere alla formazione perché, con i vouchers, si sono semplificati i processi di gestione e ridotti i tempi di erogazione dei corsi.

Oggi gli istituti che hanno necessità di formazione devono soltanto chiedere. Grazie ai vouchers è possibile offrire progetti formativi ad hoc che rispondano in modo puntuale e tempestivo alle esigenze di ogni lavoratore. Un grande cambiamento, nel quale gli istituti Agidae sono i protagonisti: chi meglio dell'organizzazione stessa conosce il proprio fabbisogno formativo?



AGIQUALITAS: il bilancio di fine anno

Il 2013 segnerà il decimo anno di attività di Agiqualitas.

Orientato prioritariamente ma non esclusivamente alle attività esercitate da enti e istituzioni collegati con il mondo della chiesa cattolica, Agiqualitas – in questi suoi primi dieci anni – ha strenuamente perseguito l’obiettivo di caratterizzarsi come uno dei pochi, se non l’unico, Organismo di Certificazione in grado di *cogliere* e nello stesso tempo *accogliere* le specificità di settori così strategici e importanti per la vita sociale di un Paese come quelli dell’istruzione e della sanità.

In un momento storico così travagliato come quello che stiamo vivendo, Agiqualitas ha ritenuto quanto mai utile adoperarsi per diffondere una “cultura della qualità” che sostenga le piccole e medie realtà a promuovere e applicare nuove modalità di gestione che siano in grado non solo di ottimizzare le risorse esistenti, ma che rappresentino allo stesso tempo strumenti per creare valore.

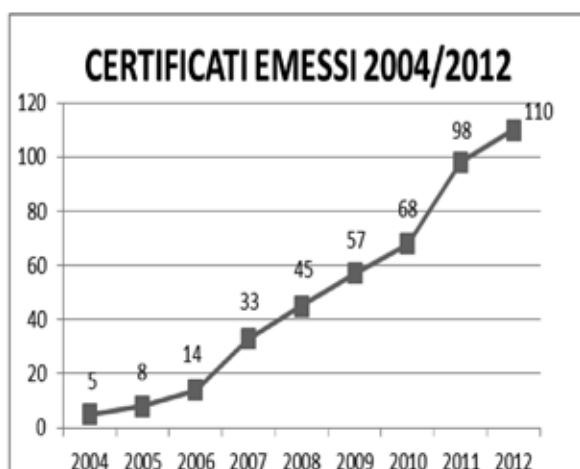
I risultati ottenuti nell’arco del 2012 mostrano come – sia pure con inevitabili difficoltà legate alla fase di grave recessione economica che ha investito tutti i settori produttivi – la percezione della qualità tra gli Enti certificati abbia subito una lenta ma progressiva evoluzione.

Lì dove all’inizio, e soprattutto in virtù di un retaggio tipico del mondo industriale, la certificazione era sentita e vista come una necessità indotta dalla possibilità di accedere ad agevolazioni economiche, si assiste ora ad un ribaltamento della prospettiva.

Molte Istituzioni – ecclesiastiche e non - dopo un iniziale investimento in risorse umane ed economiche, sono riuscite a porsi come leader e a mutare iniziali situazioni di carenza in *plus economico* divenendo *eccellenze* nel loro settore.

A conclusione del 2012 la sintesi dell’attività certificativa di Agiqualitas si configura come segue:

N. CERTIFICAZIONI	SETTORI	TIPOLOGIA
68	37 (Istruzione)	Enti di Formazione, Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e Secondarie di Secondo Grado
11	37 (Istruzione) + 38F (Assistenza Sociale)	Nidi e Micronidi, Scuole d'Infanzia con la presenza di sezioni primavera, Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e Secondarie di Secondo Grado
3	30 (Strutture ricettive)	Case per ferie, Società per la preparazione di pasti veicolati
2	35 (Servizi alle imprese)	Società di Servizi
26	38 (Sanità)	Case di Cura, Case di Accoglienza, Centri di Recupero, Laboratori di Analisi, Laboratori Dentistici, Presidi Riabilitativi, Studi Medici
TOTALE: 110 CERTIFICATI ATTIVI		



Quello delle certificazioni è realmente un mercato in cui, di fatto, esistono dei monopoli a vantaggio dei grandi organismi, ma la pur breve esperienza di Agigualitas ha mostrato una significativa affermazione nel settore delle certificazioni rilasciate nell'ambito del settore 37 (formazione).

Rimane comunque la necessità di marcare il passo nei settori 30 e 35 (Strutture Ricettive e Servizi), continuando a potenziare il settore 38 (Sanità).

L'attività svolta mostra, inoltre, un aumento della percentuale di Enti che non appartengono al mondo religioso: circa il 40% degli Enti, infatti, appartiene al mondo laico evidenziando come Agigualitas stia progressivamente ottenendo apprezzamenti non solo

dal mondo religioso ma anche da ambiti molto distanti da quello ecclesiastico come il settore della scuola statale e quello delle cooperative sociali.

La formazione rappresenta l'altro ambito di attività in cui Agiqualitas ha ottenuto risultati importanti, come dimostrano le elaborazioni della customer satisfaction dei corsi di formazione erogati nel periodo 2011/2012.

I tre momenti formativi che si sono susseguiti (Corso per Auditor a novembre 2011 – Il laboratorio della Qualità a dicembre 2011 e il Corso sul Total Quality Management di agosto 2012) hanno visto la partecipazione di oltre cento iscritti (per un n. totale di ore di formazione pari a 110) con un feedback – in termini di autopercezione dell'apprendimento – di oltre il 90% di gradimento.

L'impegno di Agiqualitas nel diffondere concetti teorici tipici di una "cultura della qualità" ha portato – in questi anni – alla proposta di modelli di gestione e miglioramento che potessero essere scelti autonomamente da ogni singola Organizzazione alla luce delle proprie specificità.

Nel 2010 era stato introdotto il concetto di Total Quality Management come possibilità di gestione sistemica dell'attività e di monitoraggio delle performances.

Il 2012 si è, invece, caratterizzato per la diffusione del concetto di *holding* applicato alla certificazione di qualità. Introdotto dal Direttore di Agiqualitas, Sig. Giorgio Capoccia, nell'ambito del Convegno di Studi indetto da Agidae in aprile 2012, è stato successivamente diffuso come modello organizzativo che, individuando una struttura centrale per le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo, organizza e gestisce più unità autonome periferiche in una logica di processo assicurando, tra gli altri, benefici quali la razionalizzazione e il miglioramento dell'uso delle risorse (economiche, finanziarie e umane), il miglioramento dell'immagine e della comunicazione, la soddisfazione di tutti i portatori di interesse. L'accoglimento di tale schema è stato più che positivo, tanto che il 2012 si conclude con una grande novità: la prima *certificazione di holding* del mondo cattolico.

Una Congregazione ha coinvolto 6 scuole, appartenenti alla stessa famiglia religiosa, che confluite in una rete, hanno completato l'iter certificativo con Agiqualitas nel mese di dicembre 2012. L'augurio è che il nuovo anno ci confermi nei risultati e segni il raggiungimento di nuovi obiettivi attraverso sfide sempre diverse.

Andrea Natalini



La Qualità nello stage in AGIQUALITAS

Lo stage è percepito, per lo più da noi ragazzi laureati, come una responsabilità e un passo decisivo.

Un momento per conoscere una nuova realtà e per capire gli 'ingranaggi' del mondo del lavoro. Ogni settore può offrire allo stagista una peculiarità, un bagaglio di conoscenze che gli sarà utile in futuro nella vita lavorativa. Il mio stage è stato soprattutto entrare in sintonia con un nuovo modo vedere le attività ed i processi. Una novità che ha avuto inizialmente i suoi risvolti problematici.

Ovviamente, rientra in questa piccola descrizione il mondo della Qualità. La mia prima difficoltà, infatti, è stata l'approccio con questa nuova mentalità.

Un pensiero improntato alla miscela organizzativa, alla metodicità, alla trasparenza e alla convinzione che si può creare un valore aggiunto nell'organizzazione quando si decide di applicare effettivamente gli indirizzi e lo spirito delle normative internazionali. Un modo di essere che può cambiare, dopo molti errori e perseveranza, il ruolo di una persona come di una organizzazione intera. La seconda difficoltà è stata relazionarmi con il luogo di lavoro.

Entrare in una realtà organizzata come quella di Agiqualitas, che può vantare anni di esperienza nel settore della Qualità e un affiatamento nei meccanismi di lavoro non indifferenti, per un ragazzo appena uscito da un Master sul Quality Management, poi, è sicuramente una

prova non semplice da superare. E' come se un calciatore entrasse per la prima volta in campo, con uno spogliatoio che già si conosce alla perfezione, non sapendo dove lo farà giocare l'allenatore.

La situazione, ovviamente, è stata molto più semplice del previsto. Il clima che ho trovato in Agiqualitas ha rispecchiato la descrizione che mi aveva fatto durante il colloquio, il direttore Giorgio Capoccia: seria, piacevole, socievole, familiare ma soprattutto particolare. Ecco, questo ultimo aggettivo l'ho capito subito dopo nella quotidianità lavorativa: la particolarità sta proprio nel mix tra la tradizione cattolica e il suo enorme lavoro svolto nel tempo e l'innovazione del modello del Quality Management. Questo incontro ha permesso che il termine Qualità si sia arricchito di valori e di significati profondi, dando un senso nuovo alle organizzazioni che ne seguivano i precetti. Se ci fosse una frase che potesse esprimere a pieno, il metodo ben preciso e l'appartenenza valoriale chiara che anima l'azione di Agiqualitas, secondo me potrebbe essere: "l'innovazione nella tradizione".

Insomma, fare bene il proprio lavoro ma avendo alle spalle un vissuto che permette all'organizzazione di credere realmente in quello che si fa. La Qualità non è seguire pedissequamente delle norme, secondo Agiqualitas, ma avere coscienza di cosa si sta implementando nella vita dell'organizzazione e, soprattutto, nella propria.

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Lunedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Milano Tel. 02/48102304	09.00 – 12.00	Sr. Giusy Tirloni
	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Milano Tel. 02/48102304	14.30 – 18.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone

SEDI	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 –339/6225833	06/85457181	mscalera@agidae.it
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569	mbar@agidae.it
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313	mavai@agidae.it
Mestre	Dr. Giampietro Pettenon	041/5498300	041/5498301	gpettenon@agidae.it
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413	fchemel@agidae.it
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174	ebrambilla@agidae.it
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617	dgallo@agidae.it
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610	dzordan@agidae.it

CONSULENZA IN AGIDAE	GIORNO	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	09.00 – 16.00	Martina Bacigalupi
Legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Martedì e Giovedì	10.00 – 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	---------------	---

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA